



SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE **BOLLETTINO**

HOLY SEE PRESS OFFICE BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIÈGE PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHLS
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE SALA DE IMPRENSA DA SANTA SÉ
BIURO PRASOWE STOLICY APOSTOLSKIEJ دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

N. 0461

Lunedì 13.08.2012

PROCEDIMENTO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO NEI CONFRONTI DEL SIGNOR PAOLO GABRIELE: REQUISITORIA DEL PROMOTORE DI GIUSTIZIA E SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE

• REQUISITORIA DEL PROMOTORE DI GIUSTIZIA

UFFICIO DEL PROMOTORE DI GIUSTIZIA

Prot. N. 8/12 Reg. Gen. Pen.

All'Illustrissimo
Signor Giudice Istruttore
SEDE

REQUISITORIA DEL PROMOTORE DI GIUSTIZIA

Sommario: 1) Rapporti della Polizia Giudiziaria e perquisizioni regolarmente autorizzate; 2) Prosecuzione delle indagini in istruttoria formale; 3) Pluralità di reati ed ordine della loro trattazione nell'istruttoria; 4) Fatti costituenti furto aggravato contestati a Gabriele Paolo; 5) gli artt. 46 e 47 del codice penale ed il problema dell'imputabilità del Gabriele; 6) La relazione peritale del Prof. Roberto Tatarelli e quella del secondo perito Prof. Tonino Cantelmi; 7) La responsabilità del Gabriele; 8) Fatti costituenti reato contestati allo Sciarpetti Claudio e sua responsabilità; 9) Richieste del Promotore di Giustizia.

1) Rapporti della Polizia Giudiziaria e perquisizioni regolarmente autorizzate

Con rapporto del 3 febbraio 2012 pervenuto a questo Ufficio il 6 febbraio 2012 (Prot. n. 8/12 Reg. Gen. Pen.), il direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile riferì al sottoscritto Promotore di Giustizia notizie diffuse in Italia, sulla rete televisiva La7, nella trasmissione televisiva "Gli Intoccabili" ed altre notizie apparse sulla stampa italiana circa la pubblicazione di corrispondenze riservate inerenti il «caso (...)», nonché alcuni altri fatti (...). Poiché si trattava di gravi reati, il Direttore presentò «denuncia contro ignoti per la commissione di *delitti contro lo Stato* e i *poteri dello stesso, calunnia e diffamazione*». Questo Ufficio provvide immediatamente ad iniziare le non facili indagini, anche a mezzo della Polizia Giudiziaria.

Successivamente il Sommo Pontefice provvide a nominare una Eminentissima Commissione Cardinalizia con il compito di svolgere, in via amministrativa, un'indagine autorevole sulla fuga di notizie e la divulgazione di documenti coperti dal segreto d'ufficio».

Il 20 maggio 2012 veniva presentato in Italia il libro del giornalista Gianluigi Nuzzi dal titolo *Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI*. Il 23 maggio perveniva a questo Ufficio altro rapporto con il quale il Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile sollevava sospetti nei confronti del Signor Paolo Gabriele, Aiutante di Camera di Sua Santità, quale responsabile di *furto aggravato* di documenti riservati che erano stati forniti al Nuzzi. Contemporaneamente il predetto Direttore richiedeva al Promotore di Giustizia l'autorizzazione a procedere alla perquisizione personale, domiciliare, nonché dell'ufficio del Gabriele. Il sottoscritto, con provvedimento dello stesso 23 maggio, autorizzava la Polizia Giudiziaria a procedere alla predetta perquisizione, nonché, con provvedimento nella stessa data, a procedere altresì all'analisi forense delle apparecchiature informatiche, cine-fotografiche, e dei telefoni cellulari o fissi in possesso del predetto Gabriele.

Con ulteriore rapporto del 24 maggio il predetto Direttore segnalava che a pag. 132 del libro di Nuzzi era pubblicato un documento che avrebbe potuto essere stato divulgato da (...) e richiedeva l'autorizzazione alla perquisizione personale e degli ambienti in uso al predetto (...). Autorizzazione che il sottoscritto accordava.

Con rapporto 24 maggio 2012 il Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile informava, poi, questo Ufficio che, a seguito della perquisizione a carico del Gabriele, era stato rinvenuta una enorme quantità di documenti, alcuni dei quali, di proprietà e di stretto interesse della Santa Sede e dello Stato della Città Vaticano, risultavano, già ad un primo esame, pubblicati nel libro del Nuzzi. Su autorizzazione di questo Ufficio si procedeva, quindi, all'arresto del Gabriele, arresto immediatamente convalidato dal sottoscritto, che, nella stessa data, autorizzava la Polizia Giudiziaria a provvedere ad una analisi preliminare della documentazione sequestrata.

Con rapporto 25 maggio 2012 il Direttore dei predetti Servizi segnalava, inoltre, che il signor Claudio Sciarpetti risultava avere avuto continui contatti con il Gabriele e – previa autorizzazione del sottoscritto - veniva quindi eseguita, nello stesso giorno 25 maggio, una ulteriore perquisizione, nei locali della Segreteria di Stato, e delle relative pertinenze in uso allo Sciarpetti. Anche questa perquisizione dava esito positivo, in quanto venivano sequestrati ulteriori documenti rilevanti ai fini della presente procedura. Contestati, quindi, i reati di *falsa testimonianza, concorso reale nel reato di furto aggravato di documenti, favoreggiamento*, nonché il reato di *violazione dei segreti*, lo Sciarpetti veniva posto in stato di arresto (Prot. n. 19/12 Reg. Gen. Pen.).

Il sottoscritto Promotore di Giustizia (Prot. n. 19/12 Reg. Gen. Pen.), in data 26 maggio, interrogato l'imputato, gli ha, peraltro, concesso la libertà provvisoria, previa cauzione e con l'obbligo di osservare alcune prescrizioni, disponendo, inoltre, la riunione del presente procedimento a quello Prot. n. 8/12 Reg. Gen. Pen. a carico di Gabriele Paolo, per connessione.

2) Prosecuzione delle indagini in istruttoria formale

Poiché a questo punto, già si configuravano gravi reati di competenza del Tribunale e due imputati posti in stato di arresto, il sottoscritto Promotore di Giustizia, già con provvedimento del 24 maggio 2012, richiedeva l'apertura dell'istruttoria formale ai sensi dell'artt. 187 e segg. c.p.p. Le ulteriori indagini sono, quindi, proseguite sotto la direzione del Giudice Istruttore e con la presenza del sottoscritto Promotore di Giustizia, nella sola funzione di pubblico ministero.

3) Pluralità di reati ed ordine della loro trattazione nell'istruttoria

La Polizia giudiziaria, con i rapporti sopra ricordati, ha provveduto a denunciare a questo Ufficio tutta una serie di reati: *delitti contro lo Stato* (art. 104 e ss. C.p.); *delitti contro i poteri dello Stato* (art. 117 e ss. C.p.); *vilipendio delle istituzioni dello Stato* (art. 126 C.p.); *calunnia* (art. 212 C.p.); *diffamazione* (art. 333 C.p.); *furto aggravato* (artt. 402, 403 e 404 C.p.); *concorso di più persone in reato* (art. 63 C.p.); *favoreggiamento* (art. 225 C.p.); *inviolabilità dei segreti* (art. 159 C.p.).

In tale situazione l'istruttoria si presentava complessa e laboriosissima e, quindi, suscettibile di durare per un periodo molto lungo.

Si è posta, pertanto, la necessità di stabilire un ordine nella trattazione dei vari capi di accusa ed il Signor Giudice Istruttore, su parere conforme di questo Ufficio, ha dato la precedenza al *furto aggravato*, anche, perché, per tale reato vi erano due imputati in stato di detenzione.

Contestati i fatti preveduti dalla legge come reato, effettuate le perquisizioni, sentiti i testimoni, proceduto agli interrogatori degli imputati, espletata la perizia, il sottoscritto ritiene che, nell'economia dei giudizi, si possa ormai chiudere l'istruttoria formale, limitatamente al solo reato di furto aggravato e nei confronti degli imputati Paolo Gabriele e Claudio Sciarpelletti, restando, ovviamente, aperta l'istruttoria per i restanti fatti costituenti reato nei confronti dei predetti imputati, e/o di altri. Per questo motivo il Promotore di Giustizia, ai sensi dell'art. 266 c.p.p., chiede la parziale chiusura dell'istruzione formale.

4) Fatti costituenti furto aggravato contestati a Gabriele Paolo

Il 19 maggio 2012 è stato pubblicato il già citato volume di Gianluigi Nuzzi *Sua Santità*. Il 21 successivo si è svolta una riunione della "Famiglia Pontificia", riunione di cui era preventivamente informato il Santo Padre. Erano presenti Mons. Georg Gänswein, Segretario particolare di Sua Santità, Mons. Alfred Xuereb, Prelato d'Onore di Sua Santità, Suor Birgit Wansing, le quattro *memores* e Paolo Gabriele.

Mons. Georg Gänswein, dopo aver riferito che nel volume erano inseriti documenti riservati, ha chiesto a ciascuno dei presenti se avesse consegnato documenti al giornalista (teste M, una delle *memores*, 18 luglio 2012, doc. 138 del fascicolo d'Ufficio). A fronte delle risposte negative dei presenti, Mons. Georg Gänswein ha fatto presente al Gabriele che «due lettere pubblicate nel volume *Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI* certamente lui (Gabriele) aveva avuto per le mani in quanto (egli Mons. Georg Gänswein) aveva chiesto a lui di preparare una risposta e che inoltre non erano uscite dall'ufficio. Gli ho anche indicato un appunto di P. Lombardi relativo al caso (...) che certamente non era uscito dall'ufficio. Avendogli detto davanti a tutti che questo, pur non dando la prova, creava un forte sospetto nei suoi confronti, ho avuto come risposta una negazione decisa e assoluta del fatto» (teste Gänswein 18 luglio 2012, doc. 136, del presente fascicolo). La teste O (stessa data, doc. 135) ha precisato, in proposito, che «egli (il Gabriele) non soltanto ha negato in modo fermo e deciso ogni sua responsabilità ma ha chiesto con molta meraviglia come questi sospetti fossero potuti nascere nella mente di Mons. Georg Gänswein». Circostanze queste, confermate dalle testi M, già citata, e N, un'altra delle *memores* (stessa data, doc. 137).

Una volta arrestato, il 24 maggio 2012, Paolo Gabriele - assistito dai difensori di fiducia, avvocati Carlo Fusco e Cristiana Arru - è stato interrogato, per la prima volta, dal Giudice Istruttore. Pur avendo dichiarato di aver «deciso di dare la mia collaborazione ai fini dello scoprimento della verità», alle specifiche domande del Giudice si è, peraltro, avvalso della facoltà di non rispondere ed il Giudice Istruttore ha confermato lo stato di arresto, contestandogli il reato di furto aggravato (art. 402 e ss. c.p.) in stato di flagranza (art. 168 c.p.p.).

Interrogato una seconda volta nei giorni 5 e 6 giugno, il Gabriele ha successivamente risposto alle predette domande del Giudice. In particolare, in ordine ai documenti di proprietà della Santa Sede reperiti presso la sua abitazione, egli ha dichiarato di aver «proceduto alla duplicazione dei documenti fotocopiandoli in ufficio e successivamente portandoli a casa. Negli ultimi tempi, quando la situazione è degenerata, provvedevo, per non restare senza copie, alla loro duplicazione attraverso la fotocopiatrice inserita nella stampante del *computer*». In effetti «non ho conservato alcun documento originale in quanto altrimenti ne sarebbe stata notata la mancanza». L'imputato ha aggiunto: «anche se il possesso di tali documenti è cosa illecita ho ritenuto di doverlo effettuare spinto da diverse ragioni». Oltre agli interessi personali, fra i quali quello per l'*intelligence*, «ritenevo che anche il Sommo Pontefice non fosse correttamente informato». «Vedendo male e corruzione dappertutto nella Chiesa... ero sicuro che uno shock, anche mediatico, avrebbe potuto essere salutare per riportare la Chiesa nel suo giusto binario... In qualche modo pensavo che nella Chiesa questo ruolo fosse proprio dello Spirito Santo, di cui mi sentivo in certa maniera infiltrato» (verbale del 5 giugno 2012, doc. n. 46).

Quanto alla successiva diffusione dei predetti documenti, l'imputato ha dichiarato: «ho scelto la persona del

Nuzzi come interlocutore a preferenza di altri soprattutto per l'impressione che aveva destato in me il volume *Vaticano S.p.A.* Il Nuzzi mi dava fiducia perché mi sembrava persona preoccupata di dare informazioni senza gettare fango e senza calunniare altre persone». Il Gabriele ha, quindi, precisato le modalità con le quali ha rintracciato, in Italia, il Nuzzi e gli incontri con lui – sempre in territorio italiano – fra novembre 2011 e gennaio 2012 «a distanza di circa una settimana e poi di due settimane... successivamente il nostro rapporto è venuto scemando di intensità». L'imputato ha, quindi, dichiarato di aver consegnato al Nuzzi i documenti a più riprese e che non aveva «mai ricevuto denaro o altri benefici». Il Nuzzi, del resto, gli aveva detto «che non era solito avere documentazione a pagamento». Il giornalista gli ha fatto anche un'intervista televisiva con «tutte le precauzioni necessarie affinché io non venissi riconosciuto», ma questa intervista è stata trasmessa solo in parte (verbale del 6 giugno 2012, doc. n. 47).

Il Gabriele ha, inoltre, precisato che «dei documenti consegnati a Nuzzi ho fatto fotocopie che ho consegnato al padre spirituale B», asserendo che «fra le copie» consegnate al Nuzzi e quelle consegnate a B «ci fosse una identità», salvo eventuali diversità meramente casuali. Pertanto «le carte rimaste a casa (e sequestrate a seguito della perquisizione) sono sostanzialmente un rimasuglio disordinato dovuto al caos di documenti che avevo con me» (verbale del 5 giugno citato). Il 28 giugno 2012 è stato, quindi, convocato quale testimone B, il quale ha confermato di aver ricevuto dal Gabriele, tra il febbraio ed il marzo 2012, una serie di documenti conservati in una scatola con lo stemma pontificio, di cui non aveva conosciuto il contenuto. Nell'affidare tali documenti il Gabriele non ebbe a porgli alcuna condizione, ma si limitò a dirgli che «si trattava di documenti molto importanti che riguardavano la Santa Sede». B ha dichiarato di averli conservati per qualche giorno per poi bruciarli in quanto, soprattutto, «sapevo che...erano il frutto di una attività non legittima e non "onesta" e temevo che se ne potesse fare uso altrettanto non legittimo e "onesto" (doc. n. 33).

Nell'ultimo interrogatorio del 21 luglio (doc. n. 142) il giudice Istruttore ha, fra l'altro, fatto presente che nel volume *Sua Santità* del Nuzzi sono stati riprodotti documenti non rinvenuti tra quelli reperiti, in sede di perquisizione, nella casa del Gabriele. Gli ha chiesto, quindi, se fosse stato lui a fornirglieli. In via esemplificativa il Giudice ha fatto riferimento ai documenti riprodotti alle pagg. 286, 288, 296, 304-305 e 310, aggiungendo, alla fine, il doc. 293 sulla questione dell'ICI. Per ognuno di questi documenti l'imputato ha dichiarato di essere stato lui a fornirli al giornalista. Ha trovato così conferma quanto da lui dichiarato nel secondo interrogatorio il 5 giugno nel quale aveva precisato che i documenti rintracciati nella perquisizione costituiscono solo «un rimasuglio» (doc. n. 46).

Il Giudice istruttore ha, inoltre, contestato al Gabriele il ritrovamento a casa sua, in corso della perquisizione, di tre oggetti a lui non appartenenti:

- 1) Un assegno bancario di Euro 100.000,00 (centomila/00) intestato a Santidad Papa Benedicto XVI, datato 26 marzo 2012, proveniente dall'Universidad Catolica San Antonio di Guadalupe;
- 2) Una pepita presunta d'oro, indirizzata a Sua Santità dal Signor Guido del Castillo, direttore dell'ARU di Lima (Perù);
- 3) Una cinquecentina dell'Eneide, traduzione di Annibal Caro stampata a Venezia nel 1581, dono a Sua Santità delle "Famiglie di Pomezia".

Il Gabriele ha riferito «nella degenerazione del mio disordine è potuto capitare anche questo».

Il Giudice Istruttore gli ha, quindi, domandato se a lui venissero affidati anche i doni presentati al Santo Padre da portare poi in Ufficio.

L'imputato ha risposto: «Sì. Ero l'incaricato di portare alcuni doni presso il magazzino e altri in Ufficio. Taluni di questi doni servivano per le pesche di beneficenza del Corpo della Gendarmeria, della Guardia Svizzera Pontificia e per altre beneficenze. Mi spiego ora perché una persona che si era fatta tramite di questo, mi chiese perché non era stato riscosso un assegno donato da alcune suore e ciò fu da me portato a conoscenza di Mons. Alfred Xuereb. Mons. Gaenswein talvolta mi faceva omaggio di taluni doni fatti al Santo Padre. In particolare questo avveniva per i libri sapendo che io avevo una passione particolare per questi. Per quanto riguarda

l'edizione dell'Eneide ricordo che avendo mio figlio cominciato lo studio di quel poema chiesi a Mons. Gaenswein se potevo far vedere il libro al professore di mio figlio. Lui mi disse di sì ed il libro rimase a casa mia in attesa di essere restituito».

5) Gli artt. 46 e 47 del codice penale ed il problema dell'imputabilità del Gabriele

Preliminarmente, a questo punto, si pone il problema dell'imputabilità del Gabriele. Come è noto, *imputare* in diritto penale significa attribuire la violazione d'un reato ad un determinato individuo, l'*imputato* è colui che è, o si presume, fornito di capacità penale. *Imputazione giuridica* è, quindi, l'atto di autorità con cui il magistrato attribuisce la violazione di un precetto penale ad una determinata persona, provocando con ciò l'intervento della garanzia giurisdizionale, diretta all'accertamento della verità in relazione al fatto, alle circostanze di esso e alla sua causalità, per decidere se sia fondata o meno la pretesa punitiva dello Stato.

L'art. 46 del codice penale, in proposito, stabilisce che «non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di *infermità di mente* (c.n.) da togliergli la *coscienza* o la *libertà dei propri atti* (c.n.)».

«Il Giudice, nondimeno, ove stimi *pericolosa* (c.n.) la liberazione dell'imputato proscioltto, ne ordina la consegna all'Autorità competente per i provvedimenti di legge».

Si tratta, del resto, di un principio risalente. Nello Stato pontificio, il *Regolamento sui delitti e sulle pene* di Papa Gregorio XVI (1832) stabiliva, all'art. 26, che: «non sono da imputarsi a delitto le commissioni ed omissioni contrarie alla legge ... §. I. se seguirono nello stato di pazzia saltuaria nel tempo dell'alienazione di mente, e nel tempo di pazzia continua».

Ancor prima l'art. 64 del *codice penale napoleonico* del 1810 recitava: «non vi ha crimine né delitto, allorché l'imputato trovavasi in istato di pazzia quando commise l'azione, ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non poté resistere».

La formula utilizzata nel codice vigente appare preferibile, rispetto alle precedenti, in primo luogo perché il riferimento, di cui all'art. 46, all'*infermità*, insieme a quello della *coscienza e libertà dei propri atti*, consente un giudizio di imputabilità più completo, o, come si suol dire, a due piani: l'uno di carattere empirico, legato, appunto, al concetto di *infermità di mente*, l'altro di carattere più propriamente normativo, collegato alla *coscienza e libertà dei propri atti*.

In secondo luogo, il riferimento al concetto di *infermità di mente*, consente di utilizzare un termine più onnicomprensivo, che appare maggiormente opportuno, perché riesce ad assorbire formule più risalenti, quali quelle relative alla pazzia, all'imbecillità e, ancor prima, alla previsione romanistica *de dementibus*, in cui si distinguevano i *mente capti* ed i *furiosi*. La menzione della *coscienza o libertà dei propri atti*, implica che, affinché il soggetto non sia punibile, è sufficiente che l'*infermità di mente* abbia eliminato anche uno soltanto dei due requisiti in questione, come può desumersi facilmente dall'utilizzo della disgiuntiva «o» fra la *coscienza* e la *libertà dei propri atti*.

L'aver collegato la coscienza o la libertà dei propri atti al concetto di *infermità di mente*, induce, inoltre, a ritenere che disturbi psichici o semplici passioni che non hanno rilevanza clinica, pur se possono incidere in qualche maniera sulla libertà dei propri atti, non posseggono l'efficacia di escludere l'imputabilità, in quanto non rientrano in un preciso quadro morboso.

L'imputabilità del soggetto, come sopra intesa, è, in sostanza, uno *stato della persona* che – come precisa l'art. 46 – deve esistere, «nel momento in cui ha commesso il fatto», perché questo è il momento di cui egli deve rispondere.

I principi stabiliti dall'art. 46 del nostro codice penale trovano sostanzialmente corrispondenza nei grandi modelli di legislazione penalistica del XX secolo. Basti ricordare il § 51 del codice penale tedesco, che richiede, quale

presupposto dell'imputabilità, uno *stato di coscienza e di sanità psichica* che consentano la libera determinazione della volontà, nonché l'art. 81 del vigente codice penale italiano, secondo il quale è imputabile chi ha la *capacità di intendere e di volere*.

Come è noto, su queste basi normative, fra il XIX ed il XX secolo, si è sviluppata un'imponente elaborazione teorica che ha trasformato l'imputabilità in uno dei problemi più ardui e più dibattuti del diritto penale, perché esso ha strettissimi legami con la questione della natura e della funzione della stessa pena.

A giudizio di questo ufficio, al di là delle diverse scuole di pensiero, la soluzione del problema dell'imputabilità non può prescindere dai caratteri peculiari dei diversi ordinamenti. Per quanto riguarda l'ordinamento vaticano, il fondamento va indubbiamente ricercato nell'art. 1 della legge 1° ottobre 2008 n. LXXI, sulle fonti del diritto, secondo il quale «l'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento normativo». A sua volta, il can. 1322 del *Codex iuris canonici* stabilisce che «qui habitualiter rationis usu carent, etsi legem vel praeceptum violaverint dum sani videbantur, delicti incapaces habentur». In altri termini, coloro che abitualmente non hanno l'uso di ragione sono ritenuti incapaci di delinquere. Anche se avessero violato la legge o il precetto penale in un lucido intervallo, dovrebbero sempre ritenersi non imputabili, e non soltanto da presumersi come tali. E', del resto, un principio risalente nel diritto canonico che alla pena tradizionalmente ricollega il fine etico della riabilitazione del colpevole: «si furiosus aut dormiens nomine mutilet vel occidat – recitava la Clementina – nullam ex hoc irregularitatem incurrit» (*Clementinae Constitutiones, um. de homic. III, 4*). In sostanza, nella situazione radicale in cui manchi l'uso della ragione non può esservi atto umano e, quindi, libertà di intendere e di volere, intesa come capacità di autodeterminarsi. Il concetto del *libero arbitrio* - che viene a identificarsi con la volontà «essendo proprio della medesima potenza il volere e lo scegliere» (San Tommaso, *Summa Theol.*, I, q. 83 a. 4) - è il primo presupposto dell'imputabilità: «tunc actus imputatur agenti, quando est in potestate ipsius, ita quod habeat dominium sui actus» (San Tommaso, *Summa Theol.*, I, II al, 9-21 a. 1). Anche eventuali lucidi intervalli sarebbero semplicemente momentanee attenuazioni dell'infermità di mente e, come tali, non potrebbero costituire fondamento di imputabilità.

Ne consegue che l'ordinamento vaticano, in via principale, recepisce la teoria classica che per lungo tempo ha dominato sovrana e tuttora ha numerosi ed autorevoli seguaci, secondo la quale fondamento dell'imputabilità è la libertà del volere, il libero arbitrio. Il Cardinale Francesco Roberti *De delictis et poenis*, Romae s.d., p. 86 scriveva, già ai suoi tempi, «oportet enim ad effectum poenarum ut qui actum posuit, eundem perfecte cognoverit et libere voluerit». La pena, in quanto è castigo, presuppone che l'uomo sia stato causa cosciente e libera del fatto commesso: in altri termini, presuppone che egli abbia consapevolmente scelto il male, mentre aveva la possibilità di orientarsi verso il bene; abbia preferito il vizio al posto della virtù. Ora, questa libertà di scelta (o di elezione) fa difetto negli individui che non hanno un sufficiente sviluppo intellettuale o sono affetti da gravi anomalie psichiche: essi non sono liberi e, perciò, non possono essere puniti. La responsabilità penale trova, così, il suo fondamento primo nella valutazione morale dell'azione, e, più precisamente, nella coscienza e libertà dei propri atti. Si aggiunga che, quando la libertà, pur non essendo esclusa, è notevolmente limitata (come avviene nei semi-infermi di mente, in alcune categorie di minori, di ubriachi ecc.), la pena per ragioni di equità deve essere diminuita (art. 47 c.p.).

Fermo il principio secondo cui l'imputabilità trova il suo primo fondamento nella *coscienza e libertà dei propri atti*, cioè nel libero arbitrio, e che gli infermi di mente non vanno quindi puniti perché non imputabili dei fatti loro compiuti, non può, però, escludersi che la loro liberazione possa rappresentare un pericolo per la comunità e per loro stessi. Pertanto, l'art. 46 del codice penale, al secondo comma, fa obbligo al magistrato di valutare, anche la pericolosità dell'indiziato di reato, al fine di stabilire un equilibrio nei rapporti fra individuo e collettività e, in tal modo, difendere pure la società da eventuali possibili nocuenti.

In questo quadro normativo le indagini in tema di imputabilità seguono una triplice direttrice. Innanzitutto, va accertato se il Gabriele fosse *infermo di mente* e, come tale, avesse la *coscienza e la libertà dei propri atti*, sia nel momento in cui ha commesso il fatto, che successivamente ovvero se il suo stato di mente fosse tale da «scemare grandemente l'imputabilità». In secondo luogo, le indagini devono valutare se il predetto Gabriele debba essere considerato *socialmente pericoloso*. Infine, rimane da stabilire se il periziando sia suggestionabile e capace di ideazioni criminose eterodirette.

6) La relazione peritale del Prof. Roberto Tatarelli e quella del secondo perito Prof. Tonino Cantelmi

Nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2012, a seguire all'interrogatorio dell'imputato, il Promotore di Giustizia ha richiesto, ex artt. 208, 211 e 213 c.p.p., che il signor Giudice istruttore disponga una perizia psicologica e psichiatrica sull'imputato. I difensori di quest'ultimo si sono associati alle richieste del sottoscritto ed hanno, a loro volta, chiesto l'autorizzazione a proporre un secondo perito (doc. n. 47). Il giudice Istruttore, con provvedimento del 9 giugno successivo, ha nominato, quale perito d'ufficio, il Prof. Roberto Tatarelli dell'Università La Sapienza di Roma (doc. nn. 54 e 55), che si è avvalso dell'aiuto del dott. Paolo Roma, psicologo clinico (doc. n. 61). Quale secondo perito è stato poi nominato il Prof. Tonino Cantelmi, della Pontificia Università Gregoriana, che si è avvalso, quale collaboratrice, della dott.ssa Martina Aiello, psicologa e fisioterapeuta (doc. n. 71).

Ai periti sono stati posti i seguenti quesiti:

- a) se il predetto Gabriele nel periodo 2011-2012, ed attualmente, era ed è in tale stato di mente da togliergli la coscienza e la libertà dei propri atti;
- b) se il predetto Gabriele sia attualmente persona socialmente pericolosa;
- c) se il predetto Gabriele sia soggetto suggestionabile e capace di ideazioni criminose auto e/o eterodirette.

Le operazioni peritali sono state articolate in tre colloqui clinici. Nel terzo colloquio si è proceduto anche alla somministrazione di reattivi mentali a cura del Dott. Roma che, nell'allegato alla relazione del Prof. Tatarelli, ha riferito sui protocolli dei reattivi somministrati ed ha svolto un'analisi psicodiagnostica.

Il Prof. Tatarelli, sulla base degli accurati esami eseguiti, ha sostenuto che nel periziando «*non si rilevano disturbi di significato clinico sia nell'area attentiva, sia in quella mnestica, sia nell'intelligenza*». Ne consegue che – sempre secondo il Prof. Tatarelli – dall'«esame psichico non si rilevano segni e sintomi *"che possano indicare una sindrome psichiatrica maggiore"*».

In particolare, dall'analisi psicodiagnostica redatta dal dott. Roma a seguito dei reattivi somministrati, è risultato che "Il signor Gabriele si caratterizza per un'intelligenza semplice in una personalità fragile con derive paranoide a copertura di una profonda insicurezza personale e di un bisogno irrisolto di godere della considerazione e dell'affetto degli altri. Accanto ad elementi di sospettosità interpersonale sono presenti condotte ossessive del pensiero e dell'azione (meticolosità, perseverazione), sentimento di colpa e senso di grandiosità, connessi ad un desiderio di agire a favore di un personale ideale di giustizia. La necessità di ricevere affetto può esporre il soggetto a manipolazioni da parte degli altri ritenuti suoi amici ed alleati".

Sulla base delle complessive operazioni peritali compiute, il Prof. Tatarelli perviene, quindi, alla conclusione che il Gabriele risulta caratterizzato da «*elementi marcatamente distonici della personalità*». Tali elementi non sono facilmente rilevabili all'esame psichico di *routine*, ma emergono con ampia evidenza nel colloquio prolungato, libero e a contestazione, nonché, ancor più efficacemente, dal risultato dei reattivi mentali. In tal senso si può affermare che il periziando sia *affetto da un'ideazione paranoide con sfondo di persecutorietà*, per lungo tempo adeguatamente compensata nello stile di vita del sig. Gabriele».

La personalità del sig. Gabriele «si caratterizza anche per un profondo bisogno di ricevere attenzione e affetto da parte degli altri» che lo porta ad «andare incontro ai bisogni ed alle necessità di chi si mostra con lui accogliente, amichevole, e disponibile a dimostrargli stima e confidenza. In questo caso il Gabriele può essere soggetto a manipolazioni da parte di coloro che mostrano gli atteggiamenti ora indicati».

«Questa condizione personologica è ulteriormente accentuata e rinforzata dalla semplicità cognitiva riscontrata nel soggetto, confermata anche dal risultato dei reattivi somministrati».

Conseguentemente il Prof. Tatarelli ha, quindi, risposto ai quesiti che gli sono stati posti nel modo seguente:

- a) La condizione personologica riscontrata non configura un disturbo di mente tale da abolire la coscienza e la

libertà dei propri atti;

b) In considerazione della pervasività della condizione personologica riscontrata si ritiene il periziando ancora socialmente pericoloso pur se nello specifico ambito dei reati ascrittigli;

c) Tenuto conto dell'assetto personologico si considera il periziando suggestionabile e quindi in grado di commettere azioni che possano danneggiare se stesso c/o altri.

Il secondo perito Prof. Cantelmi ha ritenuto che «gli elementi conoscitivi tratti dall'indagine clinico-testologica ...delineano un'organizzazione personologica affetta da un'identità incompleta ed instabile, da suggestionabilità, da sentimenti di grandiosità, da alterata rigidità morale con un personale ideale di giustizia, nonché da un pervasivo bisogno di essere apprezzato e stimato».

«Tali aspetti personologici – secondo il Prof. Cantelmi – hanno reso il periziando fortemente inadeguato ad assolvere alle mansioni lavorative ricoperte dallo stesso in quanto nel corso di esse si è manifestata la sua incapacità a comprendere l'effettiva natura del suo incarico fino a sviluppare sentimenti di grandiosità e disorganizzazione ideativa», che, in definitiva, hanno abolito nel Gabriele la coscienza e la libertà delle proprie azioni.

Il Prof. Cantelmi ha, quindi, risposto ai quesiti del Giudice Istruttore nel modo seguente:

a) La deformazione dei processi ideativi del Gabriele ha abolito la coscienza e la libertà dei propri atti;

b) Gli accertamenti peritali svolti non hanno rilevato sul Gabriele segni o sintomi che lo rendono un soggetto socialmente pericoloso;

c) Il periziando, pur essendo apparso suggestionabile su alcune specifiche circostanze, non ha manifestato segni, sintomi e comportamenti che lo rendono un soggetto socialmente pericoloso e dunque in grado di commettere azioni tese a danneggiare se stesso o altri».

Quest'Ufficio deve, quindi, procedere all'esame delle due opposte conclusioni dei periti, alla luce del dato normativo, il più volte citato art. 46 C.p.

Quanto allo «*stato di infermità di mente*», va, innanzitutto osservato che il secondo perito, nell'indagine anamnestica, riferisce ulteriori, interessanti elementi attinenti alla storia personale del Gabriele, elementi che, peraltro, sembrano costituire elementi di vita non specificatamente patogeni e, quindi, senza particolare rilevanza del punto di vista delle «infermità di mente». Ne consegue che, su questo primo punto, non possono che essere accolte le conclusioni del perito d'ufficio in ordine all'inquadramento psicopatologico del periziando, secondo le quali il Gabriele presenta «elementi marcatamente distonici della personalità», in quanto affetto da un'«ideazione paranoide con sfondo di persecutorietà», nonché la precisazione che in esso «non si rivelano disturbi di significato clinico...che possono indicare una sindrome psichiatrica maggiore».

Né va condivisa la motivazione del Prof. Cantelmi circa la «forte inadeguatezza» del periziando ad «assolvere alle mansioni lavorative ricoperte». Ciò è contraddetto, innanzitutto, dalle risultanze del fascicolo personale del Gabriele, acquisito agli atti (doc. n. 132 132/A), nel quale risultano autorevoli valutazioni di «lodevole servizio», nonché «fervidi auguri per la prosecuzione del suo discreto e responsabile servizio» e nessuna nota negativa. In secondo luogo, le testimonianze rese il 18 luglio 2012 da altri componenti della "Famiglia Pontificia", sono, anche esse, di segno opposto: «adempiva il suo lavoro cercando di farlo nel modo migliore possibile», (teste O; doc. n. 135); «Lo vedevo tutti i giorni alla S. Messa e durante i pasti. L'ho visto come una persona del tutto normale, un padre di famiglia», (teste N, doc. 137).

Passando all'esame della *coscienza o della libertà dei propri atti*, che potrebbero risultare abolite (art. 46) o grandemente ridotte (art. 47), secondo il Prof. Cantelmi la deformazione dei processi ideativi del Gabriele avrebbe del tutto abolito sia la coscienza che la libertà degli atti da lui compiuti. Anche tale conclusione non può essere condivisa. Il Gabriele aveva piena coscienza dei propri atti ed ha deliberatamente deciso di compiere

l'azione criminosa, come è dimostrato dalle sue stesse dichiarazioni, nel secondo interrogatorio reso il 5 giugno 2012 in ordine alla sottrazione e successiva cessione dei documenti riservati di proprietà della Santa Sede. Egli ha, infatti, dichiarato: «anche se il possesso di tali documenti è cosa illecita [i.e. piena coscienza del disvalore sociale dell'atto] ho ritenuto di doverlo effettuare [i.e. liberamente ho scelto di compiere l'atto illecito], spinto da diverse ragioni». Si aggiunga che, da ultimo, il Gabriele ha chiesto perdono al Santo Padre, ribadendo così, implicitamente la coscienza e volontà di aver compiuto l'atto criminoso.

Né può dirsi che la «deformazione dei processi ideativi» richiamata dal secondo perito potrebbe, comunque, aprire la strada alla diminuzione di pena ex art. 47 c.p., perché tale norma richiede che lo stato di mente sia tale da «scemare *grandemente* l'imputabilità», mentre nella specie, come si è visto, l'ideazione paranoide non costituisce nemmeno una sindrome psichiatrica maggiore e non si vede, comunque, come la «deformazione dei processi ideativi» possa determinare una «grande» riduzione dell'imputabilità.

Anche su questo punto, l'Ufficio del Promotore di Giustizia non può non aderire alle conclusioni del Prof. Tatarelli, pur completandole nel senso che la condizione personologica riscontrata non figura un disturbo di mente tale da abolire o *diminuire* grandemente la coscienza e la libertà di tali atti.

Il Prof. Cantelmi sostiene, poi, che gli accertamenti peritali non hanno rilevato sul Gabriele segni e sintomi che lo rendono un soggetto socialmente pericoloso.

Dall'istruttoria risulta, invece, che il Gabriele si considerava – e si considera tuttora – una sorta di inviato della Provvidenza, che gli avrebbe affidato, nel luogo in cui si assumono le più alte decisioni, il ruolo di «infiltrato» dello Spirito Santo, «per riportare la Chiesa nel suo giusto binario», così come ha dichiarato egli stesso nel già citato interrogatorio del 5 giugno (doc. n. 46). Il suo pensiero appare fortemente critico su alcune vicende ed alcuni personaggi che sarebbero autori di raggiri e sopraffazioni. In considerazione della pervasità della condizione personologica del Gabriele permane, pertanto, la sua pericolosità, cioè, la possibilità che l'imputato compia di nuovo reati.

È noto che la *pericolosità* può essere «generica, nel senso cioè che può riguardare qualunque forma di reato, o *specificata*, in quanto l'imputato rileva una capacità a delinquere limitata ad una sola e particolare forma di reato»; può essere inoltre «una particolarità *assoluta*, nel senso che la sua attività criminosa si sviluppa sotto l'influenza di stimoli criminogeni di qualsiasi genere ed in ogni tempo e luogo; o una pericolosità *relativa* in quanto è portato a delinquere solo sotto l'influenza di particolari stimoli criminogeni e soltanto in alcuni luoghi e in alcuni periodi di tempo» (cfr. DI TULLIO, *Principi di criminologia clinica*, Roma 1954, p. 399).

Il Prof. Tatarelli sostiene che ci troviamo in presenza di una forma di *pericolosità specifica*, in quanto considera il Gabriele ancora pericoloso, «pur se nello specifico ambito dei reati ascrittigli». Questo Ufficio condivide tale giudizio prognostico, ma aggiunge che si tratta anche di una *pericolosità relativa*, in quanto legata ad alcuni luoghi, in cui si valutano ed assumono decisioni di portata generale.

Il Prof. Cantelmi sostiene, infine, che il Gabriele pur essendo apparso suggestionabile su alcune specifiche circostanze, non ha manifestato segni, sintomi, e comportamenti che lo rendono un soggetto socialmente pericoloso e dunque in grado di commettere azioni tese a danneggiare se stesso o altri. Questo Ufficio rileva che il nesso tra suggestionabilità e pericolosità è unidirezionale. È vero che, in quanto suggestionabile, il Gabriele potrebbe essere indotto da altri a mettere in essere comportamenti socialmente pericolosi. Non è vero il contrario: l'imputato pericoloso non è sempre suggestionabile. Nelle specie, esistono – come si è visto – già inequivoci elementi che portano a ritenere il Gabriele, di per sé, caratterizzato da una pericolosità sociale specifica e relativa. A questo si aggiunga la sua suggestionabilità (ammessa dallo stesso perito di parte) e, quindi, la probabilità di ulteriori forme di pericolosità, indotte da altri.

La verità è che, indipendentemente dalla pericolosità sociale, il Gabriele, per l'organizzazione stessa della sua personalità, ha, come evidenziato dal Prof. Tatarelli, «un profondo bisogno di ricevere attenzione e affetto da parte degli altri» ed è, pertanto, esposto – come è stato comprovato dai reattivi mentali – a eventuali «manipolazioni da parte degli altri suoi amici ed alleati».

Ne consegue che – ad avviso di questo Ufficio – il Gabriele va considerato soggetto suggestionabile e, come tale, in grado di commettere anche azioni eterodirette che possono danneggiare se stesso e/o altri.

7. La responsabilità del Gabriele

Una volta ritenuta l'imputabilità del Gabriele, in questa sede rimane da valutare l'esistenza dei fatti e dei reati, nonché la responsabilità dell'imputato. Valutazione non per decidere. La dimostrazione che il fatto o il reato, esista, o non, o che l'imputato sia, o non, responsabile è compito del Tribunale. In sede di istruttoria ci si deve limitare a verificare se - sulla base delle prove e delle difese raccolte – l'imputato debba essere sottoposto al giudizio pubblico del Tribunale (MORTARA ALOISI, *Spiegazione pratica del codice di procedura penale*, Vol. I, Torino 1917, pp. 542 e 543).

A questi fini vanno esaminati due ordini di fatti che costituiscono ipotesi di reato: i documenti e gli altri oggetti di proprietà della Santa Sede:

a) Quanto ai documenti, come si è riferito (v. *retro*, sub 4), negli interrogatori del 5 e 6 giugno 2012 (doc. 46 e 47), il Gabriele ha confessato di essersi impossessato di documenti di proprietà della Santa Sede, di averli fotocopiati e di averne, poi, disposto, consegnandone copia al giornalista Gianluigi Nuzzi ed altra copia a B. Il primo, ebbe a pubblicare alcuni dei documenti ricevuti, il secondo ha dichiarato di averli tutti bruciati.

A differenza dei sistemi processuali del passato nei quali veniva considerata la «regina delle prove», aveva, pertanto, un valore probatorio assoluto ed era spesso sfociata negli odiosi metodi dell'inquisizione, la *confessione* nel codice di procedura penale vigente nel Vaticano non assume alcuna forza decisiva, come, invece, nel giudizio civile (art. 91, § 2, Cod. proc. civ.). Nella relazione al c.p.p. è scritto, infatti, «la stessa confessione può facilitare la ricerca (della prova), ma per se medesima non la esaurisce» (pag. 85). La confessione nel giudizio penale si converte, pertanto, in un *indirizzo* che, come tale, deve essere *certo, esplicito e spontaneo* (MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, 2° ed., vol III, Torino 1924, pp. 344 segg.).

Nel caso in esame, la *confessione è certa*: l'imputato, sorpreso in flagranza di reato nella perquisizione domiciliare, ha pienamente confessato al Giudice Istruttore competente a riceverla. La *confessione è esplicita*: il Gabriele ha reso una dichiarazione nella quale, pur ritenendo l'impossessamento, e la successiva divulgazione dei documenti *de quibus*, illecita, ha specificato la volontà ed i motivi per cui ha commesso il reato. La *confessione è spontanea*: il Giudice Istruttore si è limitato a chiedere all'imputato «se possa spiegare il possesso presso la sua abitazione di documenti di proprietà della Santa Sede» (interrogatorio del 5 giugno 2012, doc. 46). Non vi è stata, pertanto, posta alcuna domanda suggestiva o capziosa ed il Gabriele ha spontaneamente confessato il fatto costituente reato.

Una volta stabilito che la confessione, nella specie, è certa, esplicita e spontanea, occorre, infine, accertare la sua credibilità oggettiva e soggettiva (MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. III, op. cit., p. 347).

Quanto alla *credibilità oggettiva*, la giurisprudenza che si era formata sul codice vigente in questo Stato aveva già chiarito che «la confessione di reità implica ammissione non solo dal *fatto materiale*, ma anche della *colpevolezza*, così che non può il giudice ritenere colpevole l'imputato sulla sola confessione del fatto materiale» (Cassazione italiana 11 settembre 1918, in "La procedura penale" 1919, p. 64). Nel caso in esame il Gabriele non ha confessato soltanto il fatto materiale di essersi impossessato di documenti altrui. Egli era pienamente consapevole della sua colpevolezza («anche se il possesso di tali documenti è cosa illecita, ho ritenuto di doverlo effettuare», dichiarazione del 5 giugno, doc. 46). La sua confessione è, poi, in coerenza e concordanza con gli altri elementi di prova (le risultanze della perquisizione ed il volume *Sua Santità* acquisito agli atti). Ne consegue che non sussiste dubbio alcuno sulla *credibilità oggettiva della confessione*, dell'imputato. Quanto alla *credibilità soggettiva* il Gabriele, negli interrogatori, del 5 e 6 giugno (doc. 46 e 47), ha esplicitato anche i moventi e lo scopo della confessione e – come accertato dalla perizia del Prof. Tatarelli – ha piena consapevolezza e libertà dei propri atti. Non può, pertanto, essere messo in discussione il suo *animus confitendi* e quindi neppure la *credibilità soggettiva della sua confessione*.

b) Quanto alle altre cose trafugate di proprietà della Santa Sede, il Giudice Istruttore, all'udienza del 21 luglio

2012 (doc. 142), ha contestato all'imputato di essersi impossessato di un assegno bancario di 100.000,00 euro intestato a Sua Santità; una pepita presunta d'oro ed una cinquecentina dell'Eneide tradotta da Annibal Caro, oggetti reperiti nel corso della citata perquisizione domiciliare a carico del Gabriele.

Questi, alla contestazione, si è limitato a dichiarare «nella degenerazione del mio disordine è potuto capitare anche questo». Poi ha cercato di giustificarsi dicendo che era stato autorizzato a far vedere la cinquecentina al professore di suo figlio, che aveva iniziato lo studio dell'Eneide e che, quindi, gli oggetti erano rimasti nella sua casa, «in attesa di essere restituiti». La giustificazione appare poco credibile, sia perché non riguarda l'assegno e la pepita, sia perché l'assegno reca la data del 26 marzo 2012 e la perquisizione è avvenuta il 24 maggio 2012.

A parte la sostanziale ammissione dell'imputato, la prova della responsabilità del Gabriele è nell'*osservazione giudiziale immediata* (MANZINI, op. cit., vol. III, pp. 160 ss.) dei risultati della perquisizione, avvenuta in forma ufficiale e nel modo prescritto dalla legge, risultati, per se stessi, comprovanti fatti costituenti reato, per il luogo nel quale si trovavano e per la loro connessione con i documenti trafugati.

A giudizio di questo Ufficio l'imputato è, pertanto, responsabile del reato di furto per essersi «impossessato di cose mobili» della Santa Sede senza il consenso della stessa (art. 402 C.p.).

Si tratta, però, di un furto caratterizzato da due autonome specifiche circostanze aggravanti. Innanzitutto, esso è stato commesso in «uffici, archivi e stabilimenti pubblici, sopra cose in essi custodite» (art. 403 n. 1 C.p.) e la giurisprudenza ha chiarito che, in questo caso, le «ragione dell'aggravante» è la «maggiore malvagità congiunta alla maggiore facilità che la natura stessa del luogo offre per la perpetrazione del furto» (Cassazione Unica italiana 20 luglio 1894, in "Riv. Pen." XL, p. 398, n. 1898). In secondo luogo, il furto è stato «commesso con abuso della fiducia derivante da scambievoli relazioni d'ufficio» (art. 404, n. 1) e la giurisprudenza ha precisato che è il fondamento giuridico di questa seconda aggravante è, invece, la tutela dei rapporti di fiducia, per cui «la parola *ufficio* usata dall'art. 404, n. 1, non può avere altro significato che di relazioni inducenti fiducia» (Cassazione Unica italiana 14 giugno 1893 in "Corte Suprema" 1893, p. 472).

Il Promotore di Giustizia, pertanto, ritiene che, allo stato delle prove, Paolo Gabriele vada, pertanto, rinviato a giudizio per furto aggravato.

8) Fatti costituenti reato contestati allo Sciarpetti Claudio e sua responsabilità

Come riferito al § 1 di questa requisitoria, il 25 maggio 2012, debitamente autorizzata, veniva eseguita una perquisizione nei locali della Segreteria di Stato e delle relative pertinenze in uso allo Sciarpetti (Prot. n. 19/12 Reg. Gen. Pen.). All'interno del cassetto della scrivania lasciato aperto veniva reperita una busta recante, sulla parte dell'intestazione, "Personale P. Gabriele" e, sul retro, timbro a secco della Segreteria di Stato Ufficio Informazioni e Documentazioni. All'interno si trovava diverso materiale di interesse per le indagini in corso ed, in particolare, una relazione dal titolo "Napoleone in Vaticano", riprodotta dal Nuzzi nel Volume *Sua Santità* (doc. 1, all. 2/A del fascicolo n. 19/12).

La Polizia Giudiziaria, ritiene che lo Sciarpetti aveva tenuto un comportamento contraddittorio e reticente, alle ore 19 del 25 maggio, procedeva al suo arresto, denunciandolo all'Autorità Giudiziaria per i reati di falsa testimonianza (art. 214 C.p.), concorso reale nel reato di furto aggravato di documenti della Santa Sede (art. 63 e 402 C.p.), favoreggiamento (art. 225 c.p.) e violazione di segreti (art. 159 C.p.).

Il Promotore di Giustizia, la mattina del 26 maggio, procedeva, quindi, all'interrogatorio dell'imputato, assistito dal suo difensore di fiducia, Avv. Gianluca Benedetti, e gli concedeva la libertà provvisoria, previa cauzione e con l'obbligo di osservare talune prescrizioni. Il 16 giugno successivo, il sottoscritto, ritenuto che i fatti contestati allo Sciarpetti sono connessi al procedimento a carico del Gabriele, trasmetteva gli atti al signor Giudice Istruttore per il prosieguo delle indagini con le modalità dell'istruzione formale.

Il Giudice Istruttore, nell'interrogatorio del 28 giugno (doc. 94), ha provveduto a contestare allo Sciarpetti i reati

di concorso nel reato di furto aggravato (artt. 63 e 402 ss. C.p.), di favoreggiamento (art. 225 C.p.) e di violazione di segreti (art. 159 C.p.).

Il sottoscritto Promotore di Giustizia, con la richiesta di chiusura parziale della procedura, osservava che lo Sciarpetti effettivamente ha tenuto un comportamento ondivago e contraddittorio. La mattina del 25 maggio lo Sciarpetti ha dichiarato alla Polizia Giudiziaria di non avere «una particolare amicizia» con il Gabriele «ma solo un buon rapporto di lavoro» (all. 1/1 sempre del proc. 19/12 Reg. Gen. Pen.). Durante la perquisizione è stato lui ad indicare agli inquirenti il cassetto della sua scrivania nel quale è stata reperita la busta contenente i documenti di particolare interesse per le indagini in corso (doc. 94 e deposizione dei testi D, doc. n. 109 e L, doc. 134). La sera dello stesso giorno, dopo l'arresto, l'imputato ha dichiarato spontaneamente alla Polizia Giudiziaria che era stato Gabriele a consegnargli tutto il materiale contenuto nella busta «affinché io gli esprimessi un parere...Era mia intenzione aprirla e leggerla, ma non l'ho mai fatto perché la cosa non mi interessava più di tanto e a distanza di tempo, me ne sono dimenticato (all. 1/4 del procedimento n. 19/12».

Il 26 mattina, interrogato dal sottoscritto Promotore di Giustizia, lo Sciarpetti ha invece dichiarato che «la busta...non mi è stata consegnata dal Sig. Paolo Gabriele e la parola scritta "Personale P. Gabriele" è stata da me apposta...Questa busta...mi fu consegnata da W affinché io la conservassi e la consegnassi a Paolo Gabriele. La busta mi è stata consegnata circa due anni fa ed è rimasta sempre chiusa e nella mia scrivania. Francamente io me ne ero dimenticato in quanto nessuno me l'aveva chiesta» (doc. 2 sempre del proc. n. 19/12).

Il 29 maggio 2012 lo Sciarpetti ha peraltro, spontaneamente dichiarato alla Polizia Giudiziaria «mi ricordo di aver ricevuto una busta con appositi timbri...da W...per consegnarla al Sig. Gabriele e dove ho scritto in calce "Personale P. Gabriele" . Mi ricordo, solo ora, di aver ricevuto una busta simile, sempre chiusa, con apposti alcuni timbri..., di cui ignoro il contenuto, da parte di X», aggiungendo «per il mio lavoro...capita di portare corrispondenza per l'aiutante di camera e per i segretari del Santo Padre» (doc. 4, all. n. 1, sempre del proc. n. 19/12).

Il 28 giugno, interrogato dal giudice Istruttore (doc. 94), l'imputato ha precisato i rapporti che intratteneva col Gabriele «anche fuori dal lavoro» e che, a volte, coinvolgevano le rispettive famiglie. Egli era a conoscenza anche della «vita e (dell')infanzia dolorosa di Paolo Gabriele» Quanto alla busta rinvenuta nel suo cassetto, Sciarpetti ha dichiarato «presumo, ma non ne sono assolutamente certo,...che si trattò della busta affidatami da W per Paolo Gabriele»; «vicenda diversa» era, invece, quella della busta affidatagli da X a dicembre 2011 o a gennaio 2012.

Il Gabriele nell'interrogatorio del 21 luglio (doc. 142) ha, a sua volta, precisato di aver con lo Sciarpetti «un rapporto di amicizia...ci incontravamo anche fuori e con le famiglie, anche a casa dello Sciarpetti» ed ha dichiarato di essere stato lui a dare la busta con i documenti allo Sciarpetti «perché mi desse il suo parere su quei documenti» e non perché fossero consegnati ad altra persona, aggiungendo, altresì, «lo Sciarpetti non mi ha dato mai nulla».

Ad avviso del sottoscritto Promotore di Giustizia, nel caso in esame, non risultano prove sufficienti a stabilire che l'imputato abbia concorso nel reato di furto aggravato (art. 403, n. 1 e 404, n. 1 C.p.) e manca del tutto la prova che lo stesso abbia commesso il reato di violazione ai segreti di cui all'art. 159 C.p. Questo ufficio chiede, pertanto, alla S.V. ill.ma di voler emanare, ex art. 274, co. 2, c.p.p., *sentenza istruttoria di non doversi procedere* nei confronti di Sciarpetti Claudio per i reati di cui sopra. La *sentenza di assoluzione anche per difetto o insufficienza di prove* è riservata, infatti, al collegio ex art. 421, co. 2, C.p.p., Differenza di formule che si riannodano alle «diversità delle due sentenze», quanto alle rispettive funzioni (MORTARA ALOISI, *Spiegazione pratica del C.p.p.*, op.cit., vol. I p. 542 e 557 ss.; vol. II, pp. 160 -161).

Claudio Sciarpetti, va, invece, rinviato a giudizio per il reato di favoreggiamento.

L'art. 225 del Codice penale vigente sanziona, in effetti, colui che, non avendo preso parte al reato antecedente e non avendo contribuito a portarlo a conseguenze ulteriori, tiene, comunque, uno dei due seguenti

comportamenti:

a) «aiuta taluno ad *assicurarne il profitto*»;

b) aiuta taluno «a *eludere le investigazioni dell'autorità* ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o all'esecuzione della condanna» o ancora «sopprime o in qualsiasi modo disperde o altera le tracce o gli indizi di un delitto».

Nelle due fattispecie diverso è l'oggetto della tutela giuridica. Nel primo caso, è tutelato principalmente l'interesse generale ad impedire che sia prestato ai delinquenti una forma di collaborazione destinata a far diventare definitivi i vantaggi da essi illegittimamente conseguiti. Nella seconda fattispecie, l'ordinamento tutela, invece, le investigazioni dell'autorità e le ricerche della Polizia Giudiziaria e, quindi, l'interesse dell'Amministrazione della Giustizia al regolare svolgimento del processo penale, perché i fatti che lo integrano tendono a fuorviare o ad articolare l'attività di accertamento e repressione dei reati.

Nel vigente diritto italiano queste due specie di favoreggiamento sono state successivamente separate, facendone due distinti tipi di reato, qualificati, il primo, «favoreggiamento reale» (art. 379 Cod. pen. ital. Vigente) e il secondo «favoreggiamento personale» (art. 378). Cfr. per tutti, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, 16^a ed. (parte speciale II, Milano 1992 pp. 479 ss. E, in particolare, GELARDI, *L'oggetto giuridico del favoreggiamento come dover essere del processo*, Padova 1993, con ampi riferimenti alla dottrina italiana e tedesca, che lo viene ormai configurando come reato offensivo dell'interesse dell'Amministrazione della Giustizia al regolare svolgimento del processo penale).

Tornando all'art. 225 del codice vaticano, non par dubbio che le differenti, contraddittorie dichiarazioni rese dallo Sciarpettetti integrano la fattispecie prevista dalla norma, sopra descritta *sub b*, in questo hanno inciso negativamente sull'attività istruttoria, eludendo le investigazioni dell'autorità e recando intralcio, in particolare, alle indagini della Polizia Giudiziaria ed alle relative ricerche.

9) Richieste del Promotore di Giustizia

Tutto ciò premesso e considerato, il Promotore di Giustizia

c h i e d e

che l'Ill.mo Signor Giudice Istruttore voglia:

1) dichiarare, ai sensi dell'art. 266 C.p.p., la parziale chiusura dell'istruttoria formale;

2) disporre, ai sensi degli artt. 237 e ss., il sequestro e la modalità di custodia dei documenti rintracciati nel corso delle perquisizioni di cui in narrativa;

3) emanare, ai sensi degli artt. 273 e ss. C.p.p. sentenza con la quale:

a) rinviare a giudizio avanti al Tribunale l'imputato Paolo Gabriele per rispondere del reato di furto aggravato (artt. 402, 403 n. 1 e 404 n. 1 C.p.);

b) non doversi procedere nei confronti dell'imputato Sciarpettetti Claudio per insufficienza di prove o per mancanza di prove in ordine ai reati di concorso in furto aggravato (artt. 63, 402, 403 n. 1 e 404 n. 1 C. p.) e di violazione di segreti (art. 159 C.p.):

c) rinviare a giudizio Sciarpettetti Claudio per rispondere del reato di favoreggiamento (art.225 C.p.).

IL PROMOTORE DI GIUSTIZIA

(Prof. Avv. Nicola Picardi)

[01053-01.01] [Testo originale: Italiano]

• SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento prot. N. 8/12 Reg. Gen. Pen.

a carico

1) – di Paolo Gabriele, nato a Roma il 19 agosto 1966, cittadino vaticano, residente nello Stato della Città del Vaticano, Aiutante di Camera di Sua Santità

imputato

del reato di furto aggravato, ai sensi degli art. 402, 403, 1° e 404, 1° c. p., difeso in giudizio dagli avv. Carlo Fusco e Cristiana Arru;

2) – di Claudio Sciarpetti, nato a Roma il 29 Luglio 1964, cittadino italiano, dipendente della Segreteria di Stato

imputato

dei reati di concorso nel reato di furto aggravato, ai sensi degli art. 63, 402, 403, 1°, 404, 1° c.p.; di favoreggiamento, ai sensi dell'art. 225 c. p. e di violazione di segreto, ai sensi dell'art. 159 c. p., difeso in giudizio dall'avv. Gianluca Benedetti

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ISTRUTTORIA

1. Con un rapporto del 3. II. 2012, depositato in Cancelleria il 6. II del medesimo anno [doc. 1 del fascicolo d'ufficio], il Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile riferiva al Promotore di giustizia notizie diffuse in

Italia da una emittente televisiva [La7, in una trasmissione "Gli Intoccabili"] e da organi di stampa riguardanti la pubblicazione di documenti riservati attinenti vicende relative ad organismi e personalità – oltre che della Chiesa cattolica – dello Stato della Città del Vaticano. Poiché questi fatti potevano configurare gravi ipotesi criminose, il medesimo Direttore presentava denuncia «contro ignoti per la commissione di delitti contro lo Stato e i poteri dello stesso, calunnia e diffamazione». L'Ufficio del Promotore di giustizia provvedeva a dar corso immediato alle indagini, che si presentavano difficili e complesse, tramite la Polizia giudiziaria.

Il Sommo Pontefice Benedetto XVI costituiva, il 31. III. 2012, una Commissione cardinalizia con la funzione di svolgere, in via amministrativa, un' "indagine autorevole sulla fuga di notizie e la divulgazione di documenti coperti dal segreto d'ufficio".

Il 20. V. 2012 veniva presentato in Italia il libro di Gianluigi Nuzzi dal titolo "Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI". Con rapporto depositato in Cancelleria il 23. V. 2012 [doc. 6 del fascicolo d'ufficio], il Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, in base a taluni gravi elementi indiziari, sollevava motivati sospetti nei riguardi del sig. Paolo Gabriele, Aiutante di Camera di Sua Santità, quale responsabile di *furto aggravato* della documentazione riservata trasmessa al giornalista Gianluigi Nuzzi, richiedendo allo stesso Promotore di giustizia l'autorizzazione a procedere ad una perquisizione del domicilio e dell'ufficio del sig. Paolo Gabriele. Il Promotore di giustizia, con provvedimento posto in calce alla richiesta, autorizzava la Polizia giudiziaria ad effettuare la perquisizione richiesta e delegava la stessa Polizia giudiziaria a procedere anche all'analisi forense delle apparecchiature informatiche, cine-fotografiche, e dei telefoni fissi e cellulari in possesso del medesimo sig. Paolo Gabriele.

Il Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, con un suo rapporto depositato in Cancelleria il 23. V. 2012 [doc. 8 del fascicolo d'ufficio], informava l'Ufficio del Promotore di giustizia che, nella perquisizione eseguita a carico del sig. Paolo Gabriele, era stata rinvenuta una gran massa di documenti di proprietà e di stretto interesse della Santa Sede e dello Stato, taluni dei quali, già ad un primo esame, risultavano pubblicati nel libro di Gianluigi Nuzzi. Su autorizzazione del Promotore di giustizia si procedeva all'arresto del sig. Paolo Gabriele [verbale d'arresto allegato al medesimo rapporto], convalidato con provvedimento dello stesso Promotore di giustizia del 23. V. 2012, posto in calce allo stesso rapporto; con il medesimo provvedimento il Promotore di Giustizia autorizzava altresì la stessa Polizia giudiziaria ad effettuare un'analisi preliminare della documentazione sequestrata.

Con successivo rapporto, depositato in Cancelleria il 24. V. 2012 [doc. 10 del fascicolo d'ufficio], il Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile segnalava che un documento pubblicato nel libro del Nuzzi avrebbe potuto essere stato trasmesso allo stesso giornalista dal sig. E, richiedendo l'autorizzazione – concessa con provvedimento in pari data, posto in calce al rapporto stesso – a procedere alla perquisizione personale degli ambienti in uso al medesimo sig. E.

Il Promotore di giustizia, con provvedimento del 24. V. 2012 [doc. 14 del fascicolo d'ufficio], richiedeva, a norma degli art. 187 e seg. c.p.p., l'apertura dell'istruttoria formale, così che le indagini sono state poi proseguite sotto la direzione del Giudice istruttore. Il Giudice istruttore, il 24. V. 2012, procedeva all'interrogatorio del sig. Paolo Gabriele [doc. 15 del fascicolo d'ufficio], che nominava come propri Patroni di fiducia gli avv. Carlo Fusco e Cristiana Arru, entrambi presenti all'udienza. Nel corso dello stesso interrogatorio il Giudice istruttore contestava al sig. Paolo Gabriele il reato di furto aggravato, di cui agli art. 402 e seg. c.p. e la flagranza, ai sensi dell'art. 168 c.p.p. Lo stesso Giudice istruttore, con provvedimento del 24. V. 2012 [doc. 17 del fascicolo d'ufficio], convalidava l'arresto del sig. Paolo Gabriele, autorizzava i legali, su loro istanza, ad un colloquio con l'imputato e delegava la Polizia giudiziaria ad esperire ogni indagine necessaria od utile sulla documentazione sequestrata al sig. Paolo Gabriele.

Con rapporto del 24. V. 2012 [doc. 9 del fascicolo d'ufficio], il Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile segnalava al Promotore di Giustizia che la Polizia giudiziaria era a conoscenza di contatti del sig. Paolo Gabriele con il sig. Claudio Sciarpetti, richiedendo pertanto l'autorizzazione – che veniva concessa con provvedimento in pari data, posto in calce al medesimo rapporto – ad effettuare una perquisizione nei locali dove quest'ultimo lavorava e delle relative pertinenze. La perquisizione dava esito positivo, portando al sequestro di

alcuni documenti [doc. 1, all. 2 e 3 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen]. In data 25. V. 2012 contestatigli dalla Polizia giudiziaria i reati di falsa testimonianza, concorso reale nel reato di furto aggravato di documenti e di favoreggiamento nel medesimo reato, nonché di violazione del segreto, il sig. Claudio Sciarpettelli veniva posto in stato di arresto [doc. 1, all. 4 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.]. Il 26. V. 2012 [doc. 2 del fascicolo prot. N. 19/12], il Promotore di giustizia il 26. V. 2012 interrogava il sig. Claudio Sciarpettelli, che nominava suo Patrono di fiducia l'avv. Gianluca Benedetti, che era presente alla deposizione [doc. 2 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.]. Lo stesso Promotore di giustizia, con ordinanza del 26. V. 2012 [doc. 3 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.], poneva lo stesso sig. Claudio Sciarpettelli in libertà provvisoria, previa cauzione, con l'obbligo di osservare alcune prescrizioni. Con provvedimento del 6. VI. 2012 [doc. 5 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.], il Promotore di giustizia disponeva – per connessione – la riunione del procedimento a carico del sig. Claudio Sciarpettelli [prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.] con quello a carico del sig. Paolo Gabriele [prot. N. 8/12 Reg. Gen. Pen.] con la conseguente trasmissione degli atti al Giudice istruttore [doc. 48 del fascicolo d'ufficio].

Il 26. V. 2012 i legali di fiducia dell'imputato Paolo Gabriele impugnavano il decreto del Giudice istruttore del 24. V. 2012 [doc. 24 del fascicolo d'ufficio], chiedendo l'annullamento del decreto con la conseguente libertà dell'imputato all'interno dello Stato o, in subordine, la libertà condizionata nella propria abitazione o in qualsiasi luogo diverso dal carcere ritenuto idoneo, non sussistendo pericolo sia di inquinamento probatorio che di fuga. Il Giudice istruttore, con suo decreto del 28. V. 2012 [doc. 25 del fascicolo d'ufficio] si riservava di decidere sulla impugnazione presentata dalla difesa dell'imputato, ritenendo esistenti, allo stato, esigenze istruttorie che richiedevano la permanenza dell'imputato stesso in stato di arresto in carcere.

L'imputato Paolo Gabriele veniva successivamente ancora interrogato il 5 [doc. 46 del fascicolo d'ufficio] e il 6 [doc. 47 del fascicolo d'ufficio] VI. 2012 ed ancora il 21. VII dello stesso anno [doc. 142 del fascicolo d'ufficio].

Il 28. VI. 2012 veniva interrogato il signor Claudio Sciarpettelli [doc. 94 del fascicolo d'ufficio] che confermava come Patrono di fiducia l'avv. Gianluca Benedetti, presente all'udienza; nel corso del medesimo interrogatorio allo stesso signor Claudio Sciarpettelli venivano contestati i reati di concorso, a norma dell'art. 63 c.p. e di favoreggiamento, ai sensi dell'art. 225 c.p., nel reato di furto aggravato di cui all'art. 402 e seg. del quale è imputato il sig. Paolo Gabriele, nonché del reato di violazione del segreto, ai sensi dell'art. 159 c.p. Il 2. VII. 2012 [doc. 99 del fascicolo d'ufficio] il Promotore di giustizia chiedeva al Giudice istruttore, per l'imputato sig. Claudio Sciarpettelli, la revoca degli obblighi collegati alla concessione della libertà provvisoria; il Giudice istruttore, con provvedimento del 6. VII. 2012 [doc. 107 del fascicolo d'ufficio] accoglieva la richiesta del Promotore di giustizia, revocando gli obblighi che erano stati disposti all'atto della concessione della libertà provvisoria.

Infine in data 4. VIII. 2012 il Promotore di giustizia depositava in Cancelleria la sua requisitoria [doc. 159 del fascicolo d'ufficio].

2. Durante il periodo nel quale l'imputato Paolo Gabriele è rimasto in carcere in stato di arresto sono stati adottati dall'Ufficio del Giudice istruttore numerosi provvedimenti riguardanti la sua condizione [per un'appropriata vita carceraria (28. V., 15 e 30 VI. 2012, rispettivamente doc. 27, 68 e 97 del fascicolo d'ufficio); per una conveniente assistenza medica (29. V. 2012, doc. 31 del fascicolo d'ufficio); per un'adeguata assistenza spirituale (26. V, 31. V, 14. VII. 2012, rispettivamente doc. 23, 32 e 126 del fascicolo d'ufficio); per un idoneo sostegno sia legale (istanze dei legali di fiducia del 24. V. 2012 – doc. 18 del fascicolo d'ufficio – autorizzata il 25. V. 2012 – doc. 20 del fascicolo d'ufficio – ed ancora istanze dei legali, con autorizzazione in calce, del 29. V, 1. VI, 4. VI, 8. VI, 15. VI, 22. VI, 23. VI, 27. VI, 2. VII, 7. VII, 10. VII, 17. VII, 24. VII, rispettivamente doc. 30, 37, 41, 51, 70, 83, 86, 90, 101, 107, 116, 131, 147 del fascicolo d'ufficio) che familiare (istanze della moglie, per visitare quasi sempre con i due figli maggiori il marito o di partecipare con lui alle Messe festive, del 25. V. 2012 – doc. 21 del fascicolo d'ufficio – autorizzata in pari data – doc. 21 del fascicolo d'ufficio – ed ancora istanze, con autorizzazione in calce del 29. V, 1. VI, 2. VI, 5. VI, 8. VI, 14. VI, 20. VI, 25. VI, 27. VI, 30. VI, 5. VII, 10. VII, 13. VII, 16. VII, 18. VII, rispettivamente doc. 29, 38, 40, 43, 50, 63, 81, 87, 89, 98, 105, 117, 122, 130, 139 del fascicolo d'ufficio; istanza di visita da parte del padre insieme alla moglie del 15. VI. 2012 con autorizzazione in calce, doc. 64 del fascicolo d'ufficio)] e sono state effettuate molteplici e complesse attività investigative.

Le indagini, che non hanno ancora portato piena luce su tutte le articolate e intricate vicende che costituiscono l'oggetto complesso di questa istruzione, si sono dispiegate in varie direzioni. Sono state ascoltate varie persone in qualità di testimoni [il 23. VI. 2012 il teste A; il 28. VI. 2012 i testi C e B; il 7. VII. 2012 i testimoni D, E, F, G; il 14. VII. 2012 la Teste H; il 17. VII. 2012 i testi I ed L; il giorno 18. VII. 2012 oltre ai testimoni O, N, M, è stato sentito come testimone anche Mons.Georg Gänswein, rispettivamente doc. 85, 92, 93, 109, 110, 111, 112, 126, 133, 134, 135, , 137, 138 e 136 del fascicolo d'ufficio].

Su istanza del Promotore di giustizia, avanzata durante l'interrogatorio dell'imputato Paolo Gabriele del 6. VI. 2012, alla quale si sono associati anche i legali di fiducia dell'imputato [doc. 47 del fascicolo d'ufficio], il Giudice istruttore, con decreto del 9. VI. 2012 [doc. 54 del fascicolo d'ufficio] ha accolto la richiesta di disporre una perizia d'ufficio di carattere psicologico e psichiatrico, nominando quale Perito d'ufficio il Prof. Dr. Roberto Tatarelli, professore Senior della Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università "La Sapienza" di Roma.

Il Perito d'ufficio – che prestava giuramento [doc. 55 del fascicolo d'ufficio] lo stesso 9. VI. 2012 e che si impegnava a iniziare le operazioni peritali il successivo 18. VI. 2012 e a concluderle il 7. VII del medesimo anno – era chiamato a rispondere ai seguenti quesiti: «a) Se il predetto Gabriele [l'imputato Paolo Gabriele] nel periodo 2011-2012, ed attualmente, era ed è in tale stato di mente da togliergli la coscienza e la libertà dei propri atti; b) se il predetto Gabriele sia attualmente persona socialmente pericolosa; c) se il predetto Gabriele sia soggetto suggestionabile capace di ideazioni criminose e/o eterodirette». Lo stesso Perito d'ufficio, con nota del 16. VI. 2012 [doc. 61 del fascicolo d'ufficio], della quale il giudice istruttore prendeva atto, comunicava di volersi avvalere come collaboratore dello psicologo clinico Prof. Dr. Paolo Roma, docente all'Università "La Sapienza" di Roma.

I legali di fiducia dell'imputato Paolo Gabriele, con dichiarazione depositata in Cancelleria il 16. VI. 2012 [doc. 71 del fascicolo d'ufficio] – approvata in pari data in calce allo stesso documento dal Giudice istruttore – nominavano come secondo perito il Prof. Dr. Tonino Cantelmi, Direttore della Scuola di Specializzazione di Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (MIUR) in Roma, e la Dr. Martina Aiello. Con decreto del 18. VI. 2012 [doc. 74 del fascicolo d'ufficio] il Giudice istruttore nominava come Secondo Perito il Prof. Dr. Tonino Cantelmi e come collaboratrice – con facoltà di surroga come Secondo Perito qualora se ne presentasse la necessità – la Dr. Martina Aiello.

Il Perito d'ufficio Prof. Dr. Roberto Tatarelli il 7. VII. 2012 depositava in Cancelleria la sua relazione peritale d'ufficio [doc. 108/A del fascicolo d'ufficio]. Il 10. VII. 2012 i legali di fiducia dell'imputato, sig. Paolo Gabriele, depositavano la Relazione psicologica e psichiatrica sulla persona del sig. Paolo Gabriele redatta dal Secondo Perito Prof. Dr. Tonino Cantelmi [doc. 115/A del fascicolo d'ufficio].

Sotto il controllo e la guida dell'Autorità giudiziaria inquirente sono state effettuate e si stanno effettuando, da parte della Polizia giudiziaria, numerose indagini. In particolare sono state avviate complesse ed elaborate investigazioni di natura video-telefonica, cinefotografica ed informatica. Inoltre è stata intrapresa un'attenta analisi ed un approfondito studio forense per le documentazioni dell'imputato Paolo Gabriele rinvenute sia nella sua abitazione vaticana sia in altro luogo come pure per il dossier trovato nell'ufficio dell'imputato Claudio Sciarpettelli. In specie, con riferimento al materiale reperito nell'appartamento vaticano dell'imputato Paolo Gabriele, si è proceduto a formare l'inventario di quanto interessa la procedura in atto e si è iniziata un'accurata valutazione dei documenti che ragionevolmente potrebbero avere anche una provenienza diversa da quella della Segreteria particolare del Sommo Pontefice, di quelli sequestrati che non risultano essere pubblicati nel volume di Gianluigi Nuzzi "Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI" e, ancora, di quelli che, divulgati tramite quest'ultimo volume, non sono però presenti nel materiale rinvenuto nella dimora vaticana dell'imputato Paolo Gabriele.

In questo molteplice e complesso contesto istruttorio, suscettibile di durare molto tempo, si è posta l'esigenza di stabilire un ordine procedurale della vicenda penale in discussione. Su parere del Promotore di giustizia, il Giudice istruttore ha ritenuto di dare la precedenza alle situazioni riguardanti il furto aggravato per le quali risulta ormai completata l'istruzione. Al riguardo il Promotore di giustizia, nella sua requisitoria [cfr. doc. 159 del fascicolo d'ufficio] – ciò che al Giudice istruttore pare del tutto condivisibile – scrive di ritenere «che

nell'economia dei giudizi, si possa ormai chiudere l'istruttoria formale, limitatamente al solo reato di furto aggravato e nei confronti degli imputati Paolo Gabriele e Claudio Sciarpetti, restando, ovviamente, aperta l'istruttoria per i restanti fatti costituenti reato nei confronti dei predetti imputati, e/o di altri», chiedendo quindi lo stesso Promotore di giustizia «la parziale chiusura dell'istruzione formale» a norma dell'art. 266 c.p.p.

Occorre quindi prendere in esame le posizioni dapprima dell'imputato Paolo Gabriele e, successivamente, dell'imputato Claudio Sciarpetti, per quanto riguarda l'ambito nel quale si sono ritenute completate le indagini istruttorie costruite in chiave formale ai sensi degli art. 187 e seg. c.p.p., e cioè, in riferimento alla fattispecie di furto aggravato di cui agli art. 402 e seg. c.p.

IN FATTO E IN DIRITTO

3. Bisogna anzitutto soffermarsi sulla posizione dell'imputato Paolo Gabriele al fine di accertare se sussistano o non sussistano le condizioni per sottoporlo a giudizio. In una tale prospettiva si rende necessario verificare dapprima la verità del *fatto materiale*, in quanto condotta esteriore legalmente prevista come furto aggravato [art. 402 e seg. c.p.] causalmente riconducibile all'imputato come atto posto in essere da lui [atto d'uomo], e, successivamente, assodare la verità di quella medesima condotta quale comportamento attribuibile all'imputato stesso come atto propriamente umano e, quindi, come atto conosciuto e valutato nelle sue componenti essenziali [in altri termini come atto compreso in se stesso e nel suo disvalore] ed insieme liberamente voluto [essendo stato possibile al momento dell'attuazione dei fatti criminosi una scelta operativa diversa].

Cominciamo prendendo in considerazione il primo aspetto, individuando anzitutto la fattualità normativamente stabilita per una tale tipologia delittuosa. In particolare la fattispecie del *furto* ricorre, secondo il disposto del primo comma dell'art. 402 c. p., per «chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui per trarne profitto, togliendola dal luogo dove si trova senza il consenso di colui al quale essa appartiene». L'art. 403, 1° c.p. sancisce come *aggravante* che il furto sia stato commesso «in uffici, archivi o stabilimenti pubblici, sopra cose in essi custodite o altrove sopra cose destinate ad uso di pubblica utilità». Ancora l'art. 404, 1° c. p. prevede un *aggravamento* del furto, se il fatto sia commesso con abuso di fiducia derivante da scambievoli relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera o di coabitazione, anche temporanea, tra il derubato e il colpevole, sulle cose che in conseguenza di tali relazioni sono lasciate ed esposte alla fede di quest'ultimo».

Al nostro scopo basteranno al riguardo poche e sintetiche osservazioni. Per il verificarsi dunque di una tale fattispecie delittuosa deve risultare anzitutto l'*altruità* di quanto è stato carpito, e cioè la sussistenza sulla cosa di un interesse considerato comunque legalmente meritevole di protezione; la sottrazione che deve essere compiuta in *assenza di autorizzazione* di colui che ha la cosa medesima, ossia, come precisa l'art. 402 c. p., «senza il consenso di colui al quale la cosa appartiene». Di più, l'azione criminosa deve essere perpetrata – pur senza che la norma pretenda l'attuazione di un tale effetto – allo scopo di trarne *profitto* e, quindi, un esito in qualsiasi modo vantaggioso, in quanto si consegua dalla cosa carpita una qualunque utilità godimento o giovamento, materiale o morale, dal momento che si è voluto dare legalmente protezione allo stato di altruità della cosa, considerato, per se stesso, un bene comunitariamente da proteggere.

Vengono quindi in considerazione *due aggravanti*. La prima stabilita nell'art. 403, 1° c. p., riguardando i *luoghi*, costituisce un'aggravante oggettiva insita specialmente nella necessità di una conveniente protezione delle cose custodite in uffici, archivi o stabilimenti pubblici o anche in altri luoghi ma sempre in servizio della pubblica utilità, al fine di una ordinata disciplina e attuazione delle funzioni che vi si svolgono e, dunque, ancora una volta l'accento dell'aggravante è posto oggettivamente sulle cose e non soggettivamente sulle persone che quelle cose utilizzano. Secondo quanto è stato richiamato nella requisitoria del Promotore di giustizia [doc. 159 del fascicolo d'ufficio] «la giurisprudenza ha chiarito che, in questo caso, la "ragione dell' aggravante" è la "maggiore malvagità congiunta alla maggiore facilità che la natura stessa del luogo offre per la perpetrazione del furto" (Cassazione Unica italiana 20 luglio 1894, in "Riv. Pen" XL, p. 398, n. 1898)».

In una simile ottica appare la diversità di tale aggravante rispetto a quella prevista nell'art. 404 1° c. p., che ha la sua "ratio" nella tutela e del dovere di lealtà e del rapporto fiduciario necessario ad un assolvimento efficace ed efficiente dei *rapporti di lavoro* in uno stesso ambito strutturale, tanto più quando questi vengono espletati, come

nel caso di specie, in un ambiente così particolare come quello della "Famiglia Pontificia"; una tale aggravante ha, per ciò, il suo perno nelle relazioni che si attuano a causa dell'appartenenza ad un medesimo ufficio e che, obbligate dall'esercizio delle rispettive attività, pure per effetto della vicinanza personale, assumono, di frequente, una dimensione di confidenza resa sicura dalla quotidianità dei contatti, così che, come precisa lo stesso art. 404, 1 c. p., le «cose... in conseguenza di tali relazioni» sono «lasciate o esposte alla fede» di quanti compiono le loro mansioni nell'ambito di un medesimo ufficio. In definitiva una simile aggravante si costruisce su tre elementi fondamentali, ossia che il furto sia commesso – 1° – in un preciso ambito funzionale costituito dalle «scambievoli relazioni di ufficio, di prestazione d'opera o di coabitazione, anche temporanea, tra il derubato e il colpevole»; ed ancora – 2° – abusando del credito fiduciario acquisito per effetto di quelle stesse relazioni e in fine – 3° – riguardando delle cose che, per effetto di quelle medesime relazioni, siano state lasciate alla fede del delinquente, considerando che questa – come ha precisato la giurisprudenza – si estende a tutte le cose «che in ragione dell'esercizio [di quelle funzioni] restano, per consuetudine, alla libera portata della persona che» le «esercita» (Cassazione Unica italiana, 12 febbraio 1897, in, Riv. Pen., vol. XLV, p. 406, n. 788).

La fattispecie delittuosa in discussione si perfeziona con l'*impossessamento* della cosa, e cioè, secondo quanto specifica l'art. 402 c.p., «togliendola dal luogo dove si trova», ossia, con una posizione che normativamente si può individuare come mediana tra la rimozione e lo spostamento in un luogo diverso da quello nel quale è custodita, attraverso un cambiamento dell'ordine oggettivamente preesistente all'azione criminosa.

4. Costruiamo ora sommariamente il fatto materiale così come si è evidenziato dagli atti di causa con riferimento all'imputato Paolo Gabriele.

Il 19. V. 2012 veniva reso pubblico il libro di Gianluigi Nuzzi "Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI" [doc. 141/A del fascicolo d'ufficio]. Il lunedì successivo 21. V. 2012 si svolgeva una riunione ristretta della "Famiglia Pontificia" alla quale partecipavano Mons. Georg Gänswein, Mons. Alfred Xuereb, la sig.na Birgit Wansing, le quattro *Memores* e l'imputato Paolo Gabriele [cfr. deposizioni dei testimoni, P, O, N, M e interrogatorio dell'imputato del 21. VII. 2012, rispettivamente doc. 136, 135, 137, 138 e 142 del fascicolo d'ufficio]. In questa riunione ciascuno dei presenti dava una risposta negativa alla domanda se fosse stato lui o lei a consegnare i documenti al giornalista Gianluigi Nuzzi. Successivamente in quella medesima riunione, mons. Georg Gänswein ebbe ad indicare all'imputato alcuni documenti non ancora usciti dall'ufficio, tra i quali vi erano due lettere che l'imputato stesso aveva certamente avuto tra le mani, poiché era stato incaricato di preparare la risposta. Al riguardo il testimone Mons. Georg Gänswein precisa: «Avendogli detto [all'imputato Paolo Gabriele] davanti a tutti che questo pur non dando la prova creava un forte sospetto nei suoi confronti ho avuto come risposta una negazione decisa ed assoluta del fatto» [doc. 136 del fascicolo d'ufficio].

Mercoledì 23. V. 2012 lo stesso Mons. Georg Gänswein veniva avvertito della decisione relativa alla sospensione "ad cautelam" dello stesso imputato Paolo Gabriele, al quale l'avrebbe potuta comunicare, pur se il medesimo imputato l'avrebbe poi dovuta formalmente ricevere dal Prefetto della Casa Pontificia; in proposito il teste Mons. Georg Gänswein afferma: «Ho allora chiamato davanti alle altre persone della Casa Pontificia Paolo Gabriele e gli ho comunicato la sospensione *ad cautelam*... Lui ha allora detto che in questo modo era stato trovato il capro espiatorio della situazione. Molto freddamente mi ha poi detto che era tranquillo e sereno avendo a posto la coscienza avendo avuto un colloquio con il suo Padre spirituale» [doc. 136 del fascicolo d'ufficio].

Nell'interrogatorio del 24. V. 2012 [doc. 15 del fascicolo d'ufficio] l'imputato Paolo Gabriele pur avendo asserito di dare la «collaborazione più piena ai fini dello scoprimento della verità», si è poi sostanzialmente avvalso frequentemente della facoltà di non rispondere. Nel successivo interrogatorio del 5. VI. 2012 [doc. 46 del fascicolo d'ufficio] cambiando atteggiamento al riguardo ha poi chiarito: «Ho... proceduto alla duplicazione dei documenti fotocopiandoli in ufficio e successivamente portandoli a casa. Negli ultimi tempi, quando la situazione è degenerata, provvedevo per non restare senza copie, alla loro duplicazione attraverso la fotocopiatrice inserita nella stampante del computer».

Nell'interrogatorio del 21. VII. 2012 [doc. 142 del fascicolo d'ufficio] l'imputato Paolo Gabriele, rispondendo ad una domanda precisa posta dal Giudice istruttore, ha esplicitamente affermato di avere egli stesso formato la documentazione sequestrata nella sua casa vaticana il 23. VII. 2012, fotocopiandola da quella che rinveniva

sulla scrivania di Mons. Georg Gänswein o che era in giacenza sul piano che si trovava di fronte alla scrivania «senza mai andare a spulciare i dossier quando erano riposti fuori dalla scrivania».

Di questa attività di fotocopiatura l'imputato fornisce anche, sempre nell'interrogatorio del 5. VI. 2012 [doc. 46 del fascicolo d'ufficio] le ragioni: «Anche se il possesso di tali documenti è cosa illecita ho ritenuto di doverlo effettuare spinto da diverse ragioni quali i miei interessi personali, inoltre ritenevo che anche il Sommo Pontefice non fosse correttamente informato su alcuni fatti. In questo contesto [fui] spinto anche dalla mia fede profonda e dal desiderio che nella Chiesa si dovesse far luce su ogni fatto». Nell'interrogatorio del 21. VII. 2012 [doc. 142 del fascicolo d'ufficio; cfr. anche deposizione della teste H, doc. 126 del fascicolo d'ufficio] il medesimo imputato aggiunge in proposito: «La ragione era quella di poter analizzare e capire il "sistema", non avendo la possibilità di farlo in ufficio».

Lo stesso imputato Paolo Gabriele, nel corso dell'interrogatorio del 5. VI. 2012 [doc. 46 del fascicolo d'ufficio], precisa ancora: « Dei documenti consegnati a Nuzzi ho fatto fotocopia che ho consegnato al Padre spirituale, B, ritengo perciò che tra le copie consegnate a Nuzzi e quelle consegnate a B ci fosse una identità, potrebbe però essere avvenuta una qualche diversità. Le carte rimaste a casa sono sostanzialmente un rimasuglio disordinato dovuto al caos di documenti che avevo con me, molti dei quali prendevo da *internet* o erano frutto di ricerche personali».

Il testimone B [doc. 93 del fascicolo d'ufficio] conferma di aver ricevuto tra il febbraio e il marzo 2012 dall'imputato – senza che questi gli ponesse alcuna condizione – una raccolta di documenti – importanti in quanto attinenti alla Santa Sede – contenuti in una scatola con stemma pontificio larga come un foglio di A4 ed alta circa sei o sette centimetri, a proposito della quale precisa: «Ho distrutto i documenti per una duplice ragione in quanto ne conoscevo l'importanza e in quanto qualche mese prima avevamo subito un furto». Di più lo stesso testimone aggiunge: «Inoltre sapevo che queste documentazioni in fotocopia erano frutto di una attività non legittima e non "onesta" e temevo che se ne potesse fare un uso altrettanto non legittimo e non "onesto"». Si può peraltro osservare che tutte le ragioni addotte per la distruzione dei documenti erano già presenti al momento del loro ricevimento.

Dopo essergli stato mostrato, nel corso dell'interrogatorio del 21. VII. 2012 [doc. 142 del fascicolo d'ufficio], un dossier di trentasette documenti rinvenuti nell'abitazione che aveva in uso a Castel Gandolfo, l'imputato Paolo Gabriele, che dice di non ritenerlo propriamente una raccolta, al riguardo specifica: «Nella mia sbadataggine poiché vivevo a Castel Gandolfo durante il periodo delle vacanze estive del Santo Padre, avrò dimenticato lì quei documenti e non li ho portati con me. Pertanto non li ho consegnati al Nuzzi».

Riguardo al rapporto con Gianluigi Nuzzi il cui libro "Vaticano SPA" l'aveva molto colpito, l'imputato Paolo Gabriele, nel suo interrogatorio del 6. VI. 2012 [doc. 47 del fascicolo d'ufficio] chiarisce di aver conosciuto tramite *internet* sia il fatto che il giornalista stava preparando sull'emittente televisiva "La7" una trasmissione ["Gli Intoccabili"] sia l'indirizzo della redazione romana che era sito in Via Sabotino; essendo riuscito quindi a contattare il giornalista l'imputato spiega: «In effetti dopo circa una settimana ci siamo incontrati sempre davanti alla porta di Via Sabotino ed insieme siamo andati all'appartamento che lui aveva a disposizione a Viale Angelico. Abbiamo quindi avuto una serie di incontri dapprima a distanza di circa una settimana e poi di due settimane. Questo nei mesi di novembre, dicembre 2011 e gennaio 2012. Successivamente il nostro rapporto è venuto scemando di intensità». Lo stesso imputato puntualizza che per la consegna dei documenti fatta da lui ed avvenuta a più riprese [cfr. anche l'interrogatorio dell'imputato del 21. VII. 2012, doc. 142 del fascicolo d'ufficio] non ha ricevuto versamenti in denaro o altri benefici; del resto il medesimo giornalista gli «aveva detto che non era solito avere documenti a pagamento, ma manteneva contatti soltanto con chi aveva fiducia in lui e per questo gli forniva le prove necessarie» [interrogatorio del 6. VI. 2012, doc. 47 del fascicolo d'ufficio].

Anche di una tale divulgazione l'imputato Paolo Gabriele, nel suo interrogatorio del 6. VI. 2012 [doc. 47 del fascicolo d'ufficio] espone le ragioni, lamentando che nell'intervista televisiva apparsa nella trasmissione del Nuzzi, costruita in modo che non potesse essere riconosciuto, fossero state tagliate alcune parti, «in particolare quelle... nelle quali affermavo che le mie motivazioni erano state sempre quelle di venire incontro ad un miglioramento della situazione ecclesiale e non mai quelle di far danno alla Chiesa ed al suo Pastore». Ed

ancora, nell'interrogatorio del 21. VII. 2012 [doc. 142 del fascicolo d'ufficio] lo stesso imputato ha avuto modo di specificare: «Anche se non sapevo dove si sarebbe potuti arrivare con questa mia iniziativa [quella della divulgazione dei documenti tramite Gianluigi Nuzzi], ebbi l'impulso di fare qualcosa che consentisse in qualche modo di uscir fuori dalla situazione che si viveva all'interno del Vaticano; dalla posizione dalla quale mi trovavo potevo osservare la duplice funzione Papale, quella di vertice della Chiesa e quella di vertice dello Stato. In particolare per queste ultime funzioni vedevo nella gestione di alcuni meccanismi vaticani una ragione di ostacolo o comunque di scandalo per la fede. Mi rendevo conto che su alcune cose il Santo Padre non era informato o era informato male. Con l'aiuto di altri come il Nuzzi pensavo di poter vedere le cose con più chiarezza».

Nell'interrogatorio del 2. VII. 2012 [doc. 142 del fascicolo d'ufficio] il Giudice istruttore ha fatto presente all'imputato Paolo Gabriele che dal raffronto tra il materiale sequestrato nella sua casa vaticana e quello pubblicato nel volume del Nuzzi "Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI", si evidenzia una duplice situazione, e cioè quella relativa a documenti pubblicati nel libro ma non reperiti nella raccolta trovata nell'abitazione vaticana dell'imputato stesso e quella invece riguardante documenti rinvenuti in quest'ultima ma non pubblicati dal giornalista; di ciascuna delle due categorie venivano anche indicati taluni documenti a titolo esemplificativo; al riguardo l'imputato ha precisato sia in modo generico sia in maniera specifica con riferimento ai documenti esemplificativamente mostratigli di avere effettuato per tutti la consegna al Nuzzi. Rimane così confermata la natura caotica ed in qualche maniera anche residuale della documentazione sequestrata e definita dallo stesso imputato nell'interrogatorio del 5. VI. 2012 [doc. 46 del fascicolo d'ufficio] un «rimasuglio disordinato».

Alla contestazione, avvenuta nel corso dell'interrogatorio del 21. VII. 2012 [doc. 142 del fascicolo d'ufficio], da parte del Giudice istruttore relativa al rinvenimento tra il materiale sequestrato il 23. V. 2012 di un assegno del 26. III. 2012 intestato a Sua Santità Benedetto XVI relativo ad una somma di 100.000,00 [centomila/00] euro, di una pepita presunta d'oro e di una edizione della traduzione dell'Eneide di Annibal Caro del 1581 – tutti regali offerti al Sommo Pontefice, dei quali il teste Mons. Georg Gänswein nel suo interrogatorio [doc. 136 del fascicolo d'ufficio] ha detto di non avere avuto alcuna conoscenza – l'imputato Paolo Gabriele ha risposto: «Nella degenerazione del mio disordine è potuto capitare anche questo», aggiungendo ancora con riferimento alla edizione cinquecentina: «Ero l'incaricato di portare alcuni doni presso il magazzino e altri in Ufficio... Per quanto riguarda l'edizione dell'Eneide ricordo che avendo mio figlio cominciato lo studio di quel poema chiesi a Mons. Gänswein se potevo far vedere il libro al Professore di mio figlio. Lui mi disse di sì ed il libro rimase a casa per essere restituito».

Il fatto materiale riguardante il reato di furto aggravato riceve nelle sue componenti fondamentali una peculiare – anche se *non esclusiva* – conferma dalle parole dello stesso imputato Paolo Gabriele che pertanto costituiscono in se stesse una *confessione*.

Nel codice di procedura penale vigente nello Stato della Città del Vaticano peraltro la confessione non assume alcuna forza decisiva. Nella relazione a quel medesimo codice è scritto solamente che «la confessione può facilitare la ricerca [della prova] ma per se medesima non la esaurisce» [p. 85]. Del resto anche per l'ordinamento canonico, che alla stregua della vigente legge vaticana sulle fonti del diritto [cfr. art. 1, 1°, L. n. LXXI del 1° ottobre 2008] costituisce «la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo», nel can. 1536, § 2 del codice di diritto canonico per la Chiesa latina, si sancisce: «In causis autem quae respiciunt bonum publicum [tra le quali sono certamente da ricomprendersi – cfr. can. 1728, § 1 di quel medesimo codice – anche le controversie penali; cfr. con riferimento puntuale al can. 1536, § 2, B.F. Pighin, *Diritto penale canonico*, Venezia, 2008, pp. 565-566], confessio iudicialis... vim probandi habere [potest]... a iudice aestimandam una cum ceteris causae adiunctis, at vis plenae probationis tribui nequit, nisi alia accedant elementa quae [eam]... omnino corroborant».

La confessione esprime pertanto un orientamento probatorio che occorre sia certo, esplicito, spontaneo [cfr. V. Manzini, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, vol. III, Torino, 19242, pp. 344 seg.] oltre che credibile. Del resto, anche nel diritto canonico nel quale fin dalla Glossa al Decreto Graziano [cfr. C. 2, q. 1, c. 1, glossa "Confessum"] erano posti molti requisiti alla sua rilevanza giudiziaria, tradizionalmente alla forza probatoria della confessione giudiziale nel processo sono collegate alcune fondamentali connotazioni che, essendo per lo più di

diritto divino, hanno valenza generale temporalmente non limitata: «Ipse actus confessionis fiat necesse est scienter et sine errore atque cum pleno usu rationis, sponte et absque vi et metu, clare aperteque in iudicio et coram iudice competente; spontaneitati non opponitur quod fiat per responsum ad iudicis interrogationem» [F.X. Wernz – P. Vidal, *Ius canonicum*, tom VI, *De processibus*, Romae, 19492, p. 405].

Ora è indubitabile che l'imputato Paolo Gabriele ha reso il suo interrogatorio, oltre che consapevolmente e senza inganno, con modalità, non soltanto certe – in quanto avvenute nel contesto e con le garanzie di un'istruzione formale –, ma altresì chiare e del tutto libere, rispondendo a domande direttamente attinenti ai fatti di causa. La generale credibilità degli elementi confessati, almeno in linea generale e per quanto riguarda il fatto materiale, trova conferma negli altri elementi di prova, costituiti così dalle deposizioni testimoniali come dai riscontri positivi concretizzati in particolare con la perquisizione del 23. V. 2012 e con i raffronti con quanto è stato pubblicato nel libro di Gianluigi Nuzzi "Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI", allegato agli atti di causa [doc. 141/A del fascicolo d'ufficio].

Nel caso in discussione, quindi – con una sufficienza tale da consentire su di esse il giudizio – si riscontrano le componenti essenziali del furto aggravato contestato all'imputato Paolo Gabriele: l'alterità delle cose sottratte appartenenti – non all'imputato – ma alla Santa Sede della quale manca ogni autorizzazione legittimante ed insieme il profitto individuato dalle ragioni che hanno determinato le operazioni delittuose; si evidenzia altresì – con il perfezionamento del reato [consolidato nell'impossessamento necessario all'attività di fotocopiatura] – l'Ufficio [la Segreteria particolare del Sommo Pontefice] e le relazioni di servizio che in questo si svolgono, mettendo così in luce gli elementi sui quali può essere esperito un giudizio in riferimento alla duplice aggravante che specifica il reato di furto nel caso in discussione.

Sotto il profilo del fatto materiale sussistono quindi le condizioni per sottoporre a giudizio l'imputato Paolo Gabriele, ancorché queste non siano sufficienti allo scopo, dovendosi necessariamente valutare anche quelle relative alla componente soggettiva che si deve ora prendere in esame.

5. A questo punto si pone il problema dell'*imputabilità*, ossia dell'attribuzione del fatto materiale criminoso all'imputato considerato penalmente capace. In altri termini nella relazione tra l'agente e il suo operato, con l'imputazione si ha l'addossamento di un'attività criminosa, con ogni sua qualità ed effetto, alla persona che l'ha posta in essere. Al fine di un tale addebitamento si rende peraltro necessaria la sussistenza di una condizione soggettiva legalmente individuata, in riferimento al delitto, dal primo comma dell'art. 45 c.p.: «Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od omissione».

Un tale disposto trova il suo completamento in una duplice prescrizione codiciale. In effetti il primo comma dell'art. 46 c.p. statuisce: «Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza e la libertà dei propri atti». Questa disposizione trova poi una sua integrazione nel primo comma dell'art. 47 c.p. che dispone una diminuzione della pena «quando lo stato di mente indicato nell'articolo precedente era tale da scemare grandemente la imputabilità senza escluderla».

L'art. 45 attiene quella che si è chiamata *imputabilità morale* [cfr. G. Crivellari, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, vol. III, Torino, 1892, p. 268]. Si è scritto al riguardo: «Il criterio dell'imputabilità *morale* consiste nel *simultaneo* concorso dell'*intelletto* e della *libera volontà* dell'agente al momento della commissione o dell'omissione del fatto comandato o vietato dalla legge con sanzioni penali. Vi ha, in altre parole, imputabilità *morale*, quando l'agente, violando la legge *sapeva* quello che faceva e volle *liberamente* quello che fece; quando insomma egli abbia agito non tanto con *coscienza dei propri atti* quanto con *libertà di elezione*» [*ibidem*, p. 282].

Una simile prospettazione dell'imputabilità può anche essere accostata a quella canonica, essendo l'ordinamento ecclesiale la prima fonte ed il criterio ermeneutico di riferimento per il diritto statuale vaticano [cfr. art. 1, 1°, L. n. LXXI del 1° ottobre 2008], ed in particolare ai disposti del can. 2195, § 1 del codice pio-benedettino del 1917 e del can. 1321 della vigente codificazione per la Chiesa latina, norme da considerare – al di là della discrasia nella dizione normativa – contenutisticamente equivalenti [cfr. A. D'Auria, *L'imputabilità nel*

diritto penale canonico, Roma, 1997, pp. 67-71].

Prescindendo dalla specificità dell'indicazione testuale, alla base della prospettazione canonica vi è la *qualificazione umana dell'atto*, che si ha quando questa si conforma come «il dinamismo dello spirito informato dall'idea o, se ci piace di più, il dinamismo dell'idea (e del valore) che si realizza per mezzo dello spirito» [J. De Finance, *Saggio sull'agire umano*, Città del Vaticano, 1992, p. 39]. Bisogna anzi aggiungere che tra tutte quelle attività che hanno nell'uomo la propria causa efficiente ["*actiones hominis*"] possono qualificarsi propriamente come *azioni umane* ["*actiones humanae*"] solamente quelle che esprimono un tale rapporto tra idea [e valore] e volontà. Del resto, come aveva già sottolineato Tommaso D'Aquino, «differt... homo ab aliis irrationalibus creaturis in hoc, quod est suorum actuum dominus. Unde illae solae actiones vocantur proprie humanae, quarum homo est dominus. Est autem homo dominus suorum actuum per rationem et voluntatem... Illae ergo actiones proprie humanae dicuntur, quae ex voluntate deliberata procedunt» [*Summa theologiae*, 1-2, q. 1, a. 1 c]. Ogniqualvolta l'atto umano assume i contorni di una fattispecie penale l'imputabilità può acquisire anche i contorni della colpevolezza [cfr. A. D'Auria, *L'imputabilità*, op. cit., pp. 46-47].

È quindi evidente che l'accertamento in un caso concreto della mancanza soggettiva dell'idoneità intellettuale e volitiva, e cioè della capacità sia di comprendere come pure di valutare, sia di effettuarne una decisione frutto di libera scelta impediscono, con la qualificazione umana dell'atto, l'esistenza di una colpevolezza ascrivibile all'imputato, come sanciscono il can. 1322 del codice vigente per la Chiesa latina [cfr. V. De Paolis, in, V. De Paolis – D. Cito, *Le sanzioni nella Chiesa*, Roma, 2000, pp. 154-155] e sostanzialmente in modo non diverso l'art. 46 c. p. la cui «formola intera adunque: *infermità di mente*, deve essere intesa nel senso di comprendervi *qualunque perturbazione morbosa, di qualunque grado e sotto qualsiasi aspetto, di qualunque delle facoltà psichiche dell'uomo*. La caratteristica e i caratteri della infermità di mente involge quindi una questione tecnica di scienza psichiatrica» [G. Crivellari, *Il codice penale*, III, op. cit., p. 410] la cui soluzione deve essere demandata ad una perizia. Più specialmente poi l'art. 46 c.p., parlando di "coscienza" dei propri atti «si riferisce... *alla capacità di intendere*, cioè all'*intelletto*» [*ibidem*, p. 416] e con l'espressione "libertà dei propri atti" – unita alla precedente in via disgiuntiva tramite la particella "o" – «si riferisce alla *capacità di volere*» [*ibidem*, p. 417].

Occorre peraltro osservare quanto è altresì statuito dal secondo comma del medesimo art. 46 c.p.: «Il giudice, nondimeno, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto, ne ordina la consegna all'Autorità competente per i provvedimenti di legge». Nella norma si fa riferimento ad un provvedimento che non discende in via automatica dalla sentenza di proscioglimento, ma impegna il Giudice, costituendo per lui un obbligo, a compiere in ogni caso un'attenta valutazione in relazione alla *pericolosità* dell'imputato che l'incapacità di intendere e di volere rende non punibile. «Questo giudizio è lasciato esclusivamente alla coscienza intemerata e prudente del Magistrato; ma quando egli sia convinto del pericolo della liberazione *deve* far luogo al provvedimento. *Ordina*, dice il capoverso; la disposizione è imperativa... Ciò che è da rimarcarsi singolarmente è questo: che il *ricovero* non è ordinato dal Giudice che conobbe la causa; questo non ha altro compito che quello di ordinare la consegna all'Autorità competente» [G. Crivellari, *Il codice penale*, III, op. cit., pp. 420-421].

D'altra parte, il successivo art. 47 c. p. – sostanzialmente non altrimenti da quanto dispone il can. 1326, 6° del vigente codice di diritto canonico per la Chiesa Latina [cfr. A. D'Auria, *L'imputabilità*, op. cit., pp. 180-181] – stabilisce una diminuzione della colpevolezza, e quindi della pena, se l'infermità di mente, riuscendo «soltanto a far sì che l'agente non abbia intera coscienza del carattere della sua azione e delle sue conseguenze e a non avere padronanza intiera dei propri movimenti, la scema *grandemente*» [G. Crivellari, *Il codice penale*, III, op. cit., p. 425], ossia «non qualunque squilibrio degli atti psichici attenua la responsabilità cogli effetti dell'articolo 47, ma quello soltanto che si accompagna ad una notevole perturbazione della facoltà della mente» [L. Majno, *Commento al codice penale italiano*, vol. I, Verona, 1890, p. 109].

6. Occorre anzitutto ricostruire – sia pure sinteticamente e per sommi capi – tramite le deposizioni in atti, la personalità dell'imputato Paolo Gabriele ed insieme la comprensione e l'autonomia che questi abbia avuto degli atti costituenti il fatto criminoso nel contesto immediato nel quale sono stati compiuti con le reazioni che hanno saputo suscitare in lui, per poi valutare, con grande serietà e cautela, le letture che ne hanno compiuto il Perito d'ufficio e il Secondo Perito.

L'imputato è apparso ai testimoni [cfr. anche deposizioni dei testi F, I e N, rispettivamente doc. 111, 133 e 137 del fascicolo d'ufficio] come persona cattolicamente credente e impegnata, intelligente e capace di espletare le proprie mansioni con la diligenza e la riservatezza che queste richiedevano. In particolare la testimone O, osserva: «Fino all'uscita del libro Sua Santità del Nuzzi il Gabriele mi sembrava una brava persona, sempre gentile ma riservato. Adempiva il suo lavoro cercando di farlo nel modo migliore possibile. Era inoltre una persona molto pia; quotidianamente ascoltava la S. Messa celebrata dal Santo Padre e pregava molto» [doc. 135 del fascicolo d'ufficio]. Per parte sua la testimone H, in merito annota: «Conosco Paolo Gabriele come persona molto religiosa, affidabile, molto intelligente, capace di risolvere i problemi di sua competenza che gli possono venire affidati. Di lui ho grandissima stima» [doc. 126 del fascicolo d'ufficio].

Un'altra testimone, M, al riguardo rileva: «Era una brava persona e un bravo padre di famiglia. Per quanto riguarda il lavoro presso il Santo Padre, lo svolgeva bene con una certa coscienza. Devo però aggiungere che non aveva alcuna particolare inventiva per migliorarlo né prendeva alcuna iniziativa sotto questo profilo ma si limitava ad eseguire quanto gli veniva detto. Caratterialmente pur essendo una persona di spirito ed avendo un certo umorismo risultava molto chiuso. Era difficile entrare almeno per noi in confidenza con lui soprattutto sembrava una persona in continua competizione e alla ricerca di approvazione per il suo comportamento. Rispetto ai fatti della vita quotidiana si metteva in posizione di giudice ed era molto critico per esempio nei confronti delle vicende relative alla scuola dei figli e agli insegnanti» [doc. 138 del fascicolo d'ufficio].

Il testimone Mons. Georg Gänswein soprattutto, ma non solamente, in riferimento alle sue attitudini lavorative [con riferimento alla sua professionalità cfr. pure deposizioni dei testi A, B e H, rispettivamente doc. 85, 93 e 126 del fascicolo d'ufficio] asserisce: «Era persona [l'imputato Paolo Gabriele] che aveva bisogno comunque di essere continuamente instradato e guidato. Era un esecutore a cui quindi non si potevano affidare compiti di natura diversa, anzi talvolta era necessario ripetere le cose più di una volta. Comunque avendolo conosciuto dopo circa un anno ho ritenuto che potesse svolgere anche qualche compito di ordinaria amministrazione o routinario in relazione al mio Ufficio. Erano comunque sempre cose semplici. Tutto al più, qualche lettera in lingua italiana e di amministrazione molto ordinaria. Mi è comunque sembrato una persona onesta della cui lealtà non si poteva dubitare ed è proprio per questo che gli ho potuto affidare qualche compito da svolgere in ufficio... che gli ha consentito quindi di essere presente nello stesso. Non gli ho mai trasmesso o fatto vedere documenti riservati né tantomeno ho chiesto a lui di preparare le risposte in questi casi. Lui comunque essendo presente era in grado di poter seguire il flusso dei documenti ancorché non il contenuto» [doc. 136 del fascicolo d'ufficio].

L'imputato nei suoi interrogatori ha puntualizzato che nel compiere le fattualità criminosi si rendeva conto di porre in essere atti che, da una parte comportando dei rischi, richiedevano delle precauzioni e dall'altra avevano bisogno del consiglio di chi gli era spiritualmente di guida implicando un disvalore del quale aveva consapevolezza: «Anche se il possesso di tali documenti è cosa illecita ho ritenuto di doverlo effettuare spinto da varie ragioni» [interrogatorio del 5. VI. 2012, doc. 46 del fascicolo d'ufficio].

In particolare, raccontando i suoi rapporti con Gianluigi Nuzzi, l'imputato ha modo di precisare nel suo interrogatorio del 6. VI. 2012 [doc. 47 del fascicolo d'ufficio] in relazione al suo primo abboccamento con il giornalista: «Questo incontro, che è avvenuto a ottobre o forse a novembre 2011 è durato poco tempo anche perché, sapendo di rischiare, temevo di poter essere riconosciuto da qualcuno. Avendogli detto che non volevo avere contatti telefonici anche per timore dei controlli su di essi, il Nuzzi, mi ha invitato per un successivo incontro a casa sua». Ed ancora, sempre in quel medesimo interrogatorio: «Ho avuto con il Nuzzi un'intervista avvenuta nell'appartamento che lui aveva a disposizione. In questa intervista vennero prese tutte le precauzioni necessarie affinché io non venissi riconosciuto. Anzi cercò di tranquillizzarmi e usò ulteriori camuffamenti per darmi una maggiore certezza al riguardo». Parlando in genere del suo rapporto con Gianluigi Nuzzi, sempre nello stesso interrogatorio, l'imputato precisa inoltre: «Naturalmente sapevo di correre dei pericoli, nel senso che c'era il rischio di essere scoperto. Soprattutto per le gravi conseguenze che questo comportamento importava. Naturalmente sapevo anche che non avrei potuto scappare o sottrarmi poiché questo sarebbe stato espressione di vigliaccheria».

Che l'imputato avesse sentito la necessità di parlare con il proprio Padre spirituale è confermato dal testimone Mons. Georg Gänswein nel riferire l'atteggiamento tenuto dallo stesso imputato Paolo Gabriele quando gli aveva

comunicato la sospensione cautelare dal lavoro: «Molto freddamente mi ha poi detto che era tranquillo e sereno avendo a posto la coscienza avendo avuto un colloquio con il Padre spirituale» [doc. 136 del fascicolo d'ufficio]. Del resto il medesimo imputato, nel corso del suo interrogatorio del 21. VII. 2012 [doc. 142 del fascicolo d'ufficio], ha spiegato con il consiglio della propria Guida spirituale la posizione di diniego tenuta nei confronti delle contestazioni mossegli da Mons. Georg Gänswein nel corso della riunione della "Famiglia Pontificia" del 21. V. 2012: «D'altra parte questo mio atteggiamento di negazione delle responsabilità, seguiva anche le indicazioni del mio Padre Spirituale che mi aveva detto di attendere le circostanze e salvo che fosse stato il Santo Padre a chiedermelo di persona di non affermare ancora questa mia responsabilità».

Inoltre il comportamento disteso, quando non distaccato, tenuto dall'imputato Paolo Gabriele dopo la divulgazione dei documenti riservati attuata dal giornalista Gianluigi Nuzzi e notata anche da alcuni testimoni [cfr. deposizioni dei testi, O, N e M, rispettivamente doc. 135, 137 e 138 del fascicolo d'ufficio], appare come qualche cosa di consapevole fin dal primo interrogatorio dello stesso imputato il 24. V. 2012 [doc. 15 del fascicolo d'ufficio]: «Durante la notte ho pensato ai fatti che mi vedono coinvolto e ho deciso di dare la mia collaborazione più piena ai fini dello scoprimento della verità, mi sento comunque tranquillo anche se sono consapevole [che] alcuni danni, provocati dai fatti che mi hanno visto coinvolto e che non riguardano la mia persona, non sono riparabili».

L'attività criminosa dell'imputato è maturata in un contesto di disagio e di critica consapevole nei riguardi di vicende, organismi e personalità della Chiesa e dello Stato della Città del Vaticano [cfr. deposizioni dei testimoni A, H e M, rispettivamente doc. 85, 126 e 138 del fascicolo d'ufficio] come lo stesso imputato ha asserito nel suo interrogatorio del 6. VI. 2012 [doc. 47 del fascicolo d'ufficio]: «Sono stato suggestionato da circostanze ambientali, in particolare dalla situazione di uno Stato nel quale c'erano delle condizioni che determinavano scandalo per la fede, che alimentavano una serie di misteri non risolti e che destavano diffusi malumori». D'altronde il medesimo imputato nel corso dell'interrogatorio del 5. VI. 2012 [doc. 46 del fascicolo d'ufficio] aveva avuto occasione di annotare: «Preciso che vedendo male e corruzione dappertutto nella Chiesa, sono arrivato negli ultimi tempi, quelli... della degenerazione, ad un punto di non ritorno, essendomi venuti meno i freni inibitori. Ero sicuro che uno shock, anche mediatico, avrebbe potuto essere salutare per riportare la Chiesa nel suo giusto binario. Inoltre nei miei interessi c'è sempre stato quello per l'*intelligence*, in qualche modo pensavo che nella Chiesa questo ruolo fosse proprio dello Spirito Santo, di cui mi sentivo in certa maniera un infiltrato».

7. In cause come quella in discussione assumono un ruolo di peculiare importanza le perizie, nella cui valutazione il Giudice è tradizionalmente guidato da due principi risalenti: il primo secondo il quale "peritis in arte standum est" [cfr. G. Mascardi, *Conclusiones omnium probationum*, vol. II, Augustae Taurinorum, 1597, concl. 1151, n. 12, f. 94r; concl. 1174, n. 1, f. 117r e concl. 1214, n. 3, f. 156r], ed il secondo per il quale "iudex est peritus peritorum". Come si è detto [cfr. *supra*, n. 2] in giudizio si hanno due perizie: quella d'ufficio, affidata al Prof. Dr. Roberto Tatarelli [doc. 108/A del fascicolo d'ufficio] e quella del Secondo Perito, nominato dall'imputato, Prof. Dr. Tonino Cantelmi [doc. 115/A del fascicolo d'ufficio].

Le operazioni peritali si sono articolate in tre colloqui clinici svolti rispettivamente il 18 e il 21. VI e il 2. VII. 2012. Inoltre al periziando sono stati somministrati alcuni reattivi mentali [Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2; Millon Clinical Multiaxial Inventory – III (MCMI – III); Metodo Rorschach – somministrato e siglato secondo Exner; Progressives Matrices 38 (Colonne C, D)].

Il Perito d'ufficio, basandosi su molteplici ed accurati esami condotti sul periziando, dopo aver tra l'altro annotato che «il pensiero [dell'imputato] risulta contraddistinto da marcati elementi di tipo persecutorio», così che «più volte fa riferimento a complotti e macchinazioni a favore e/o danno di personaggi di rilievo sia laici sia, più frequentemente, prelati», afferma: «Non si rilevano disturbi di significato clinico sia nell'area attentiva, sia in quella mnestica, sia nell'intelligenza. A tal proposito, però, nel corso dei colloqui, si nota una povertà delle capacità associative e di quelle dell'astrazione con un pensiero solo superficialmente complesso ma in verità piuttosto semplificato... In conclusione dall'esame psichico non si rivelano segni o sintomi che possano indicare una sindrome psichiatrica maggiore».

A giudizio del Prof. Dr. Roberto Tatarelli questa condizione psicodiagnostica dell'imputato Paolo Gabriele trova

sostegno negli esiti dei reattivi mentali impartiti al periziando dal suo collaboratore Prof. Dr. Paolo Roma che nelle sue considerazioni conclusive puntualizza: «Il sig. Gabriele si caratterizza per una intelligenza semplice in una personalità fragile con derive paranoide a copertura di una profonda insicurezza personale e di un bisogno irrisolto di godere della considerazione e dell'affetto degli altri. Accanto ad elementi di sospettosità interpersonale sono presenti condotte ossessive del pensiero e dell'azione (meticolosità, perseverazione), sentimenti di colpa e senso di grandiosità, connessi ad un desiderio di agire a favore di un personale ideale di giustizia. La necessità di ricevere affetto può moderare i contenuti paranoide ma al contempo può esporre il soggetto a manipolazioni da parte degli altri ritenuti suoi amici ed alleati».

Il Prof. Dr. Roberto Tatarelli ritiene quindi di poter pervenire a queste conclusioni: «Il periziando risulta caratterizzato da elementi marcatamente distonici della personalità. Tali elementi non sono facilmente rilevabili all'esame psichico di *routine*, ma emergono con ampia evidenza nel colloquio prolungato, libero e a contestazione, nonché, ancor più efficacemente, dal risultato dei reattivi mentali in tal senso si può affermare che il periziando sia affetto da un'alterazione paranoide, con sfondo di persecutorietà, per lungo tempo adeguatamente compensata nello stile di vita del sig. Gabriele».

Lo stesso Perito d'ufficio Prof. Dr. Roberto Tatarelli aggiunge ancora nella sua relazione peritale: «L'organizzazione di personalità del sig. Gabriele si caratterizza anche per un profondo bisogno di ricercare attenzione e affetto da parte degli altri. Il periziando riferisce in particolare di una sua grande capacità comunicativa e di un enorme interesse ad intessere relazioni di tipo amicale e confidenziale con altri dipendenti e con Prelati, anche di alto rango, della Città del Vaticano. In questi rapporti egli verosimilmente andava molto al di là di quanto avrebbe potuto riferire se si fosse attenuto ai suoi limiti e ai suoi doveri di riservatezza impliciti nel suo ruolo istituzionale... Questa condizione personologica è ulteriormente accentuata e rafforzata dalla semplicità cognitiva riscontrata nel medesimo [periziando], confermata anche dal risultato dei reattivi mentali somministrati».

Il Perito d'ufficio può così sinteticamente rispondere ai tre quesiti postigli dal Giudice istruttore [cfr. *supra*, n. 2]:

Al 1°: «La condizione personologica riscontrata [nel periziando] non configura un disturbo di mente tale da abolire la coscienza e la libertà dei propri atti».

Al 2°: «In considerazione della pervasività della condizione personologica riscontrata, si ritiene il periziando ancora socialmente pericoloso pur se nello specifico ambito dei reati ascrittigli».

Al 3°: «Tenuto conto dell'assetto personologico accertato, si considera il periziando suggestionabile e quindi in grado di commettere azioni che possono danneggiare se stesso e/o altri».

Il Secondo Perito, Prof. Dr. Tonino Cantelmi, che ha partecipato alle operazioni peritali condotte dal Perito d'ufficio, ritiene di poter affermare: «Gli elementi conoscitivi tratti dall'indagine clinico-testologica sulla persona del sig. Paolo Gabriele delineano un'organizzazione personologica affetta da una identità incompleta ed instabile, da suggestionabilità, da sentimenti di grandiosità, da alterata rigidità morale con un personale ideale di giustizia, nonché da un bisogno di essere apprezzato e stimato. Tali aspetti personologici hanno reso il periziando fortemente inadeguato ad assolvere alle mansioni lavorative ricoperte dallo stesso». Anzi, «l'incapacità del periziando di attenersi alle sue specifiche mansioni è stata ulteriormente peggiorata dal suo personale ideale di giustizia e dall'alterata rigidità morale dando vita a valutazioni, considerazioni e comportamenti inappropriati al suo ruolo istituzionale».

Il Secondo Perito annota ancora: «Il sig. Gabriele... proprio a causa della sua inidoneità a tener presente la natura del proprio incarico lavorativo, sviluppò un grave malessere psicologico caratterizzato da inquietudine, tensione, rabbia e frustrazione, in quanto fortemente sensibile alle vicende che, con modalità ossessive, diventavano oggetto di indagine ed approfondimento da parte dello stesso. Il periziando, inoltre, essendo caratterizzato da un marcato bisogno di ricevere approvazione e considerazione, era incline ad allinearsi alle richieste ambientali, diventando, in tal modo, soggetto di manipolazioni esterne».

In questo contesto psicodiagnostico il Secondo Perito, Prof. Dr. Tonino Cantelmi, può così rispondere ai quesiti

posti dal giudice istruttore:

Al 1°: Tra l'altro in questa risposta si sottolinea: «Quanto emerso appare avere assunto sul periziando il potere di sviluppare una deformazione dei processi ideativi, fissità ideo-affettiva, rimuginazione, un esame alterato della propria realtà personale ed ambientale che allo stato attuale e nel periodo 2011-2012 ha agito abolendo la coscienza e la libertà dei propri atti».

Al 2°: «Gli accertamenti peritali svolti non hanno rilevato sul sig. Gabriele segni e sintomi che lo rendono un soggetto socialmente pericoloso».

Al 3°: «Il periziando, pur essendo apparso suggestionabile su alcune specifiche circostanze, non ha manifestato segni, sintomi e comportamenti che lo rendono un soggetto socialmente pericoloso e dunque in grado di commettere azioni tese a danneggiare se stesso e gli altri».

Anzitutto, come si è annotato [cfr. *supra*, n. 5], l'art. 45 c. p. richiede soggettivamente, al fine dell'imputabilità, e per ciò della colpevolezza, l'attribuibilità delle fattualità materiali costituenti reato come atti umani; una tale qualifica, in forza dell'art. 46 c.p., viene meno in caso di infermità mentale tale da togliere «la coscienza o la libertà dei propri atti», così che questi non possono più qualificarsi come umani. Dagli atti di causa [cfr. *supra*, n. 6] risulta un espletamento corretto e diligente delle mansioni lavorative che svolgeva l'imputato Paolo Gabriele, a giudizio non solo di chi lo conosceva ma, soprattutto, di quanti gli erano vicini nell'espletamento di quelle attività o le dirigevano.

D'altra parte diventa difficile considerare come *non umane* le fattualità criminose delle quali, nonostante le giustificazioni, l'imputato sentiva, con la gravità delle conseguenze che ricadevano su altri, il disvalore così da avvertire il bisogno del consiglio del proprio Padre spirituale dal quale riceveva pace e tranquillità di coscienza.

In questo complesso contesto fattuale e legale, non altrimenti da quanto sostiene anche il Promotore di giustizia nella sua requisitoria [doc. 159 del fascicolo d'ufficio], appaiono più persuasive di quelle del Secondo Perito [cfr. doc. 115/A del fascicolo d'ufficio], le conclusioni del Perito d'ufficio Prof. Dr. Roberto Tatarelli [doc. 108/A del fascicolo d'ufficio] il quale afferma che «in conclusione dall'esame psichico non si rilevano segni o sintomi che possano indicare una sindrome psichiatrica maggiore», cosicché «la condizione personologica riscontrata non configura un disturbo di mente tale da abolire la coscienza e la libertà dei propri atti». In definitiva si deve affermare la sussistenza nell'imputato di una capacità di intendere e di volere tale da non impedirne la imputabilità e la colpevolezza, anche se, eventualmente, spetterà al Giudice di merito soppesarne l'esatta misura, in particolare alla luce dell'art. 47 c.p.

D'altra parte in presenza della perdurante posizione critica verso vicende e persone che operano nella Chiesa e nello Stato della Città del Vaticano evidenziata dagli atti di causa [cfr. *supra*, n. 6] ed altresì in presenza di condizioni di manipolabilità personali ammesse, come si è visto, dalla stessa relazione del Secondo Perito – anche se solo «su alcune specifiche circostanze», che ne precisano quindi una delimitazione – diventa arduo, con il Prof. Dr. Tonino Cantelmi, negare sia una pericolosità dell'imputato – anche se circoscritta agli ambiti nei quali si è attuata la sua attività materialmente delittuosa – sia una sua capacità di ideazione criminosa auto o etero-diretta, ancorché nella sfera ristretta nella quale si è svolta la sua fattualità delittuosa. In realtà sembra al Giudice istruttore condivisibile quanto in proposito puntualizza il Promotore di giustizia nella sua requisitoria [doc. 159 del fascicolo d'ufficio] e cioè che si deve considerare «il Gabriele, di per sé caratterizzato da una pericolosità specifica e relativa» e inoltre, nello stesso ambito circoscritto, «soggetto suggestionabile e, come tale, in grado di commettere anche azioni eterodirette che possono danneggiare se stesso e/o altri».

8. Occorre ora soffermarsi sulla posizione dell'altro imputato in stato di libertà provvisoria, il sig. Claudio Sciarpettelli, alle cui vicende processuali si è già avuto occasione di fare cenno [cfr. *supra*, n. 1]. Il 25. V. 2012, con l'autorizzazione del Promotore di giustizia, si procedeva alla perquisizione dell'ufficio del sig. Claudio Sciarpettelli.

In un cassetto della scrivania indicato dallo stesso sig. Claudio Sciarpettelli [cfr. deposizioni dei testimoni D e L, rispettivamente doc. 109 e 134 del fascicolo d'ufficio] veniva rinvenuta – secondo quanto si legge nel verbale di

interrogatorio e di arresto dello stesso imputato Claudio Sciarpetti redatto dalla Polizia Giudiziaria [doc. 1 all. 4 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.] – «una busta bianca formato medio, chiusa, con su scritto sulla parte davanti "Personale P. Gabriele" e sul retro, riportante il timbro a secco bleu della Segreteria di Stato – Ufficio Informazione e Documentazioni», contenente alcuni documenti. In special modo nella busta sequestrata si è trovato anche materiale pubblicato nel libro di Gianluigi Nuzzi "Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI", in particolare lo scritto denominato "Napoleone in Vaticano".

Occorre osservare come l'imputato Claudio Sciarpetti abbia tenuto, nel caso degli interrogatori ai quali è stato sottoposto dalla Polizia Giudiziaria [doc. 1, all. 1, 4 e 5 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.], dal Promotore di giustizia [cfr. doc. 2, del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.] e dal Giudice istruttore [cfr. doc. 94 del fascicolo d'ufficio] un atteggiamento variabile e altalenante, già per quanto si riferisce al suo rapporto con l'imputato Paolo Gabriele. In proposito, nelle dichiarazioni spontanee rese alla Polizia Giudiziaria, se in quelle del 25. V. 2012 anteriori alla perquisizione del suo ufficio aveva parlato di una semplice conoscenza con rapporti di natura unicamente lavorativa [doc. 1, all. 1 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.], in quelle, pur dello stesso giorno, ma successive a quella perquisizione, aveva affermato che, ancorché tra loro non vi fosse una grande amicizia, aveva intrattenuto con lui «uno scambio di opinioni» [doc. 1, all. 4 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.]. Nell'interrogatorio poi davanti al Giudice istruttore del 28. VI. 2012 [doc. 94 del fascicolo d'ufficio] l'imputato Claudio Sciarpetti ha affermato di avere tenuto con l'imputato Paolo Gabriele, dopo che questi era divenuto Aiutante di Camera del Sommo Pontefice, numerosi rapporti di lavoro, aggiungendo: «Ho avuto occasione di scambiare con lui circa tre e-mail e una ventina di sms. Una volta siamo andati con le famiglie a consumare insieme un gelato e un'altra volta insieme ad altri colleghi abbiamo partecipato ad una gita presso i giardini di Castel Gandolfo. Una volta è anche venuto con la famiglia a vedere la mia casa.».

A proposito della documentazione sequestrata, l'imputato Claudio Sciarpetti forniva una prima versione dei fatti nelle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dopo la perquisizione del suo ufficio il 25. V. 2012: «Questa busta me l'ha data Paolo Gabriele circa un paio di anni fa, non ne sono matematicamente certo. Con Paolo non ho una grande amicizia ma vi è uno scambio di opinioni e per questo mi ha consegnato tutto il materiale contenuto nella busta affinché io gli esprimessi un parere. Preciso che quando Paolo mi ha dato la busta, questa era chiusa, e completamente in bianco, solo nella parte retrostante vi era il timbro a secco della Segreteria di Stato – Ufficio Informazioni e Documentazioni. Non so chi avesse applicato questo timbro, presumo che ce l'abbia messo Paolo. Era mia intenzione aprirla e leggerla, ma non l'ho mai fatto perché la cosa non mi interessava più di tanto, e a distanza di tanto tempo me ne sono dimenticato. Dopo pochi giorni ho scritto sul davanti la dicitura "Personale P. Gabriele" riproponendomi di leggerla successivamente. Fino a oggi, quando i Gendarmi sono venuti nel mio ufficio, è rimasta sempre nel cassetto della scrivania, né Paolo me l'ha più richiesta, come pure non mi ha mai più chiesto il parere che dovevo esprimergli».

Una seconda versione viene fornita nelle dichiarazioni spontanee rese alla stessa Polizia Giudiziaria il giorno successivo 26. V. 2012 [doc. 1, all. 5 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.] e più tardi confermate davanti al Promotore di giustizia [doc. 2 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.]: «Dopo aver passato la notte a riordinare le idee posso precisare che la busta che avete sequestrato e che era all'interno della mia scrivania non mi è stata consegnata dal sig. Paolo Gabriele e la scritta "Personale P. Gabriele" è stata da me apposta. La busta era integralmente chiusa con timbro della Segreteria di Stato. Questa busta non mi fu consegnata da Paolo Gabriele, ma da W affinché io la conservassi e la consegnassi a Paolo Gabriele. La busta mi è stata consegnata circa 2 anni fa ed è rimasta sempre chiusa e nella mia scrivania. Francamente io me ne ero dimenticato in quanto nessuno me l'aveva chiesta. Preciso che ho apposto la dicitura "Personale P. Gabriele" affinché potessi ricordare a chi era destinata. Né W né Paolo Gabriele non mi hanno mai chiesto conferma dell'avvenuta consegna della busta. Per questo motivo me ne sono dimenticato».

Nell'interrogatorio davanti al Giudice istruttore del 28. VI. 2012 [cfr. doc. 94 del fascicolo d'ufficio], l'imputato Paolo Sciarpetti, dopo aver precisato che la vicenda risalente agli anni 2009-2010 aveva avuto inizio da una richiesta fattagli dall'imputato Paolo Gabriele di incontrare W e, suo tramite, di conoscere Y così che si era avuto un duplice scambio di buste da «Paolo Gabriele da consegnare a W e da W per Paolo Gabriele», in riferimento alla documentazione sequestratagli asserisce: «Presumo, ma non ne sono assolutamente certo, nonostante i miei tentativi di ricordare con certezza la vicenda, che si tratti della busta affidatami da W per Paolo Gabriele». Il medesimo imputato – ciò che può destare una qualche perplessità – pur ammettendo che la consegna di una

tale documentazione costituisse un fatto eccezionale, nello stesso interrogatorio del 28. VI. 2012 afferma di averla dimenticata senza conoscerne i contenuti nella sua scrivania, non avendo dato peso alla cosa in se stessa ed essendo stato preso dalla molteplicità dei suoi impegni d'ufficio.

Per parte sua l'imputato Paolo Gabriele nel suo interrogatorio del 21. VII. 2012 [doc. 142 del fascicolo d'ufficio] ha affermato di essere stato lui, per averne un parere – pur se lascia dubbiosi la richiesta di valutazione su persone che, salvo per quanto attiene al documento relativo al Corpo della Gendarmeria, lo stesso Sciarpettelli nel suo interrogatorio del 28. VI. 2012 [doc. 94 del fascicolo d'ufficio] dice di non conoscere – a consegnare la documentazione all'imputato Claudio Sciarpettelli con il quale precisa inoltre di avere un rapporto di amicizia dovuto alle frequentazioni di servizio e con il quale – aggiunge – «ci incontravamo anche fuori e con le famiglie anche a casa dello Sciarpettelli».

Avendogli poi il Promotore di giustizia ricordato di essere stato anche tramite della consegna all'imputato Paolo Gabriele di una busta datagli da X ed essendogli stato chiesto il perché si fosse pensato a lui, l'imputato Claudio Sciarpettelli precisa: «X ha pensato a me nell'affidarmi questa busta per le mie frequentazioni della Segreteria del Santo Padre. Tanto più che quando ciò accade è proprio Paolo Gabriele che mi accompagna» [interrogatorio del 28. VI. 2012, doc. 94 del fascicolo d'ufficio].

Un attento esame degli elementi che emergono dagli atti di causa porta ad escludere la sussistenza di qualsiasi traccia riguardante il reato di cui all'art. 159 c. p. relativo alla violazione del segreto epistolare. Troppo labili e vaghi appaiono anche gli indizi relativi al reato di concorso nel furto aggravato di cui è accusato il sig. Paolo Gabriele, ai sensi degli art. 63 e 402 e seg. c.p., così da far ritenere che non siano sufficienti le condizioni necessarie per un giudizio.

Occorre invece verificare con attenzione l'altra ipotesi delittuosa imputata al sig. Claudio Sciarpettelli riguardante il reato di favoreggiamento previsto dall'art. 225 c. p. per «chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale è stabilita una pena non inferiore alla detenzione, senza concerto anteriore al delitto stesso, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno ad assicurarne il profitto, a eludere le investigazioni dell'Autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o alla esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde o altera le tracce o gli indizi di un delitto che importi la pena suddetta».

Una simile norma prevede due diverse ipotesi delittuose. Una prima fattispecie – di natura oggettiva [favoreggiamento reale] ha lo scopo di impedire una collaborazione volta al consolidamento decisivo dei vantaggi determinati dalle attività criminose. La seconda, invece – di natura soggettiva [favoreggiamento personale] – è soprattutto indirizzata a salvaguardare una corretta amministrazione della giustizia e, per ciò, una attuazione lineare del processo penale.

In questa seconda ipotesi delittuosa rientra l'elusione delle investigazioni da parte della Autorità alle quali queste sono affidate dalla legge. A proposito di una simile fattispecie è stato scritto: «La ipotesi in esame deve riguardare il fatto che le ricerche dell'Autorità che si vogliano rendere vane [o comunque che si intendono ostacolare], siano dirette, non alla *ricerca* dell'Autore del fatto principale..., ma alla *constatazione* di circostanze o di indizi riguardanti la colpevolezza dell'Autore medesimo» [G. Crivellari, *Codice penale*, op. cit., vol. VI, Torino, 1895, p. 670].

In questa prospettiva le contrastanti versioni dei fatti fornite dall'imputato Claudio Sciarpettelli possono aversi come un intralcio alle indagini. Considerato che dagli atti di causa risulta che non vi è stato concerto tra gli imputati Paolo Gabriele e Claudio Sciarpettelli e che quest'ultimo non ha portato ad ulteriori conseguenze il reato del quale è accusato il primo imputato, si può ritenere che sussistono ragioni sufficienti per sottoporre a giudizio per il reato di favoreggiamento l'imputato Claudio Sciarpettelli.

9. P. Q. M.

In conformità con le richieste avanzate dal Promotore di giustizia nella sua requisitoria;

visti gli art. 265 e seg. c.p.p.;

dichiara

la parziale chiusura dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 265 seg. c.p.p.;

dispone

il sequestro giudiziario della documentazione prelevata dalla Polizia Giudiziaria il giorno 23. V. 2012 a seguito di perquisizione personale e locale nell'abitazione del cittadino vaticano sig. Paolo Gabriele stabilendo che la conservazione, con le garanzie e gli obblighi di legge, sia posta presso i locali del corpo della Gendarmeria a disposizione dell'Autorità giudiziaria, nominandone custode il Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile con facoltà di delega ad un ufficiale del Corpo della Gendarmeria, ai sensi degli art. 237 e seg. c.p.p.;

rinvia

il signor Paolo Gabriele a giudizio davanti al Tribunale per il reato di furto aggravato ai sensi degli art. 402, 403, 1° e 404, 1° c.p.;

dichiara

non doversi procedere nei confronti dell'imputato Claudio Sciarpelletti per il reato di violazione del segreto, ai sensi dell'art. 159 c.p., per carenza di prova e per il reato di concorso nel reato di furto aggravato, ai sensi degli art. 63, 402, 403, 1° e 404, 1° c.p., per insufficienza di prove;

rinvia

il sig. Claudio Sciarpelletti a giudizio davanti al Tribunale per il reato di favoreggiamento ai sensi dell'art. 225 c.p.

Si notifichi al Promotore di giustizia, agli imputati ed ai loro difensori ed al Corpo della Gendarmeria.

Città del Vaticano 13 agosto 2012

Prof. Avv. Piero Antonio Bonnet

[01054-01.01] [Testo originale: Italiano]

[B0461-XX.01]
